



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Van&Job

Set Informativo

Edizione Febbraio 2026

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione Multigaranzia R.C. Auto (Autocarri) e coperture per negozi, piccole attività artigianali e commerciali, compresi i danni catastrofali oltre che per infortuni

Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Van&Job"

quixa

Data ultima edizione 10 febbraio 2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione multigaranzia dedicata sia alla copertura R.C. Auto di Autocarri di peso complessivo fino a 35 Quintali, purché non adibiti al trasporto di merci pericolose, sia alle coperture per danni accidentali ai negozi, piccole attività artigianali e commerciali compresi i danni catastrofali, per i danni accidentali connessi all'attività svolta e/o i danni subiti in caso di infortuni.



Che cosa è assicurato?

Sezione Van

- ✓ La **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi**;
- ✓ la **Responsabilità civile dei trasportati**;
- ✓ **Gancio Traino**: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi non targati a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia;
- ✓ la **Responsabilità Civile per i trasportati** che necessitano di **sedila a rotelle**, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici, in caso di **trasporto su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap**;
- ✓ la **Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico dal veicolo senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- ✓ il **Ricorso terzi da incendio** per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;

L'impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un massimale per sinistro di 6,45 milioni per i danni alla persona e di 1 milione e 300 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

È possibile inoltre aggiungere le seguenti garanzie:

- ✓ **Zero rivalsa di caso di ebbrezza**
- ✓ **Incendio e furto**
- ✓ **Cristalli**
- ✓ **Eventi Naturali**
- ✓ **Atti vandalici**
- ✓ **Veicoli non assicurati**
- ✓ **Collisione**
- ✓ **Soccorso stradale**
- ✓ **Tutela legale della circolazione**
- ✓ **Danni alle merci trasportate**

Sezione Job

- ✓ **Danni ai locali e al contenuto**
- ✓ **Estensione Garanzie Opzionali**
- ✓ **Danni Catastrofici**
- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi**
- ✓ **Estensione (Responsabilità Civile)**
- ✓ **Furto, rapina, atti vandalici, guasti causati da ladri.**
- ✓ **Pronto Intervento**
- ✓ **Tutela Legale**
- ✓ **Sicurezza digitale**
- ✓ **Infortuni**



Che cosa NON è assicurato?

Sezione Van

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- X il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- X il **proprietario** del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X il **coniuge** non legalmente separato, il **convivente**, gli **ascendenti** e **discendenti** del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X i **parenti ed affini** entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- X se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata** e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- X **dolo** del conducente;
- X **veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione** dopo il mancato superamento della revisione.

Sezione Job

- X **Per tutte le garanzie di polizza**

Di seguito alcune delle principali esclusioni di ogni sezione di polizza (riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli "Esclusioni" e "Cose escluse dall'assicurazione").

X Danni ai locali e al contenuto

Sono esclusi i danni causati da atti di guerra, insurrezione, radiazioni o esplosioni atomiche, smarrimento, furto, rapina, ammanchi avvenuti in occasione di eventi garantiti.

Inoltre, sono esclusi i danni da eventi catastrofali, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia Danni Catastrofali.

Relativamente ai danni indiretti le indennità aggiuntive non operano per atti di terrorismo e fenomeni elettrici.

X Estensione garanzie opzionali danni ai locali e al contenuto

Relativamente ai danni indiretti le indennità aggiuntive non operano per merci in refrigerazione e rottura lastre.

X Danni catastrofali

Sono esclusi i danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose; i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

X Responsabilità Civile

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità contrattuali, da inquinamento non accidentale, da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili, nonché danni a cose (o parti di esse) sulle quali si eseguono i lavori.

X Furto

Sono esclusi furti commessi o agevolati per effetto di dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o da persone incaricate della sorveglianza dei locali, nonché furti avvenuti in locali incustoditi da oltre 45 giorni (15 giorni per il denaro e valori). Sono inoltre previste delimitazioni in caso di furto reso possibile da mezzi di protezione e chiusura non conformi (insufficienti).

X Pronto Intervento

Sono escluse spese per interventi non autorizzati dalla Centrale Operativa.

X Tutela Legale

La Garanzia non opera per le controversie di natura contrattuale con fornitori o con i clienti, né per il recupero crediti.

X Sicurezza Digitale

Sono escluse le spese per interventi non autorizzati da AXA Assistance.

X Infortuni

La garanzia non opera in caso di danni causati da infarto, tentato suicidio e autolesionismo, da pratica di sport pericolosi, da uso e guida di veicoli a motore se l'assicurato è privo di abilitazione, da stato di ubriachezza dell'Assicurato, dall'effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci, da attività lavorative svolte in centrali nucleari, in società di trivellazione petrolifera, oppure di produzione di combustibile, stoccaggio di scorie radioattive, armi, estrazione di carbone, produzione di tabacco, di energia a base di carbone, di sabbie bituminose, di beni legati a rischio pandemico/epidemiologico.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Van

L'impresa ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza (fino a € 10.000) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! conducente non intestatario al PRA, minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni in caso di opzione "Guida esperta" (fino a € 10.000);
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! danni al manto stradale provocati da veicoli su ruote non gommate o dal trasporto di marmi e da mezzi sgombraneve;
- ! trasporto in eccedenza alla massa massima consentita;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione Job

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo a ogni sezione sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura.

- ! Per la copertura Infortuni, l'importo massimo indennizzabile (sia per morte sia per Invalidità permanente) è di € 100.000.
- ! Alla garanzia invalidità permanente si applica una franchigia del 5%.



Dove vale la copertura?

Sezione Van

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.

Sezione Job

L'Assicurazione vale in tutto il mondo, salvi i seguenti casi:

- ✓ sul territorio italiano per le garanzie Danni ai locali e al contenuto e relativa estensione e per le garanzie Danni Catastrofali, Furto e Assistenza;
- ✓ per i sinistri che avvengano nel mondo intero, esclusi USA, Canada e Messico (garanzia Danni agli altri Responsabilità Civile);
- ✓ per i sinistri che avvengano in Europa geografica (garanzia smercio: ma per i danni dovuti a vizio originario di prodotti alimentari di produzione propria, la garanzia è operante solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano);
- ✓ per le controversie di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria Italiana (Tutela Legale e Sicurezza Digitale).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. cambio di attività esercitata o trasferimento). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato in via anticipata, rispetto al rilascio della polizza, ai fini della efficacia dell'assicurazione.

Nel caso in cui sia previsto dall'impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di QUIXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Nel caso in cui sia espressamente richiesto, il pagamento può essere effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic Banca

S.p.A, per cui QUIXA Assicurazioni S.p.A. opera quale intermediario del credito non in esclusiva, previa esibizione della documentazione richiesta ed approvazione di Findomestic Banca S.p.A al pagamento. La richiesta deve essere effettuata entro i 3 giorni antecedenti la data di decorrenza del preventivo per un premio massimo pari a € 1.450.

Puoi, inoltre, pagare il premio tramite: Carta di credito (con addebito automatico in caso di rateazione), My Bank, Postepay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450);

È anche possibile pagare con bonifico bancario, nel caso in cui il premio sia superiore a € 1.450.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è annuale senza tacito rinnovo, la copertura dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La sola copertura R.C. Auto resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un'altra polizza per lo stesso veicolo con altra impresa.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.

Inoltre, in caso di sottoscrizione delle garanzie all'interno della Sezione Van, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all'impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata e relativa al periodo residuo che però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C. Auto (Autocarri)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto: Van&Job

Data edizione 10 febbraio 2026 – Ultimo aggiornamento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: <https://www.quixa.it> PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA ,di seguito denominata Quixa.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024), ammonta a € 99,6 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € -8,0 milioni di riserve patrimoniali negative, compreso il risultato di esercizio (in perdita). Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 176%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.quixa.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip base, di seguito le garanzie offerte nella sezione Van del prodotto Van&Job:

- **Formule di guida:** "Guida Libera" il veicolo può essere guidato da qualunque conducente in possesso di patente di guida. L'offerta può prevedere l'opzione "Guida Esperta" il veicolo può essere guidato, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
- **R.C.Auto:** La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
- **Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza:** (opzione con pagamento di un premio aggiuntivo), nel caso in cui il tuo veicolo sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, QUIXA rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l.
- **Incendio e Furto:** La garanzia copre i danni arrecati al tuo veicolo in caso di furto, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione, sono compresi i danni al veicolo nel tentativo di rubare gli oggetti trasportati.
- **Cristalli:** La garanzia copre le spese per riparare/sostituire i cristalli del veicolo in seguito a rotture accidentali.
- **Eventi naturali:** La garanzia copre i danni al veicolo provocati dalla grandine e da altri fenomeni naturali.
- **Veicoli non assicurati:** La garanzia copre i danni subiti dal tuo veicolo in caso di incidente con veicolo non assicurato.
- **Collisione:** La garanzia copre i danni diretti al tuo veicolo in seguito ad una collisione accidentale con un altro veicolo targato.
- **Atti vandalici:** La garanzia copre i danni diretti al tuo veicolo causati da atti di vandalismo.
- **Danni alle merci trasportate:** La garanzia copre le perdite e/o i danni materiali e diretti che le merci di tua proprietà e inerenti la tua attività produttiva e/o commerciale possano subire quando trasportate a bordo del veicolo a seguito di incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, ribaltamento dell'autocarro, uscita di strada e collisione con altri veicoli.
- **Soccorso stradale:** base: un servizio di assistenza attivo 24/24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l'invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall'esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell'antifurto) dall'esaurimento della batteria. Top: In aggiunta alle garanzie base è incluso il rimborso delle spese per l'hotel o la prosecuzione del viaggio, l'invio dei pezzi di ricambio, l'interprete a disposizione in caso di ricovero all'estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo e l'auto sostitutiva.
- **Tutela legale della circolazione:** La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l'assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Base, sono esclusi anche danni causati da eventuali rimorchi una volta sganciati dal veicolo assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA		SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
R.C.Auto			Limite indicato in polizza
Incendio e furto Danni furto oggetti trasportati		€ 100 franchigia per danni causati al veicolo per rubare gli oggetti trasportati. In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati	Limite indicato in polizza € 1000 (danni al veicolo e oggetti trasportati) € 200 (massimale per i soli oggetti trasportati).
Cristalli		Scoperto 5% franchigia € 100 per la sostituzione cristallo; In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati.	-
Eventi naturali		In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata: Scoperto 15% franchigia € 300 In caso di riparazione presso una carrozzeria NON convenzionata: Scoperto 30% franchigia € 600	In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata: € 4000 In caso di riparazione presso una carrozzeria NON convenzionata: € 2000
Veicoli assicurati	non	Riparazione da effettuare presso una carrozzeria convenzionata.	€ 5000
Collisione		In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati.	Limite indicato in polizza
Atti vandalici		In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati.	Limite indicato in polizza
Danni alle merci trasportate		franchigia €100 nel caso in cui il danno, maggiorato delle spese di contenimento, risulti inferiore al limite annuo massimo d'indennizzo previsto in polizza.	€ 2000
Soccorso stradale		-	€ 200
Tutela legale della circolazione		-	€ 15000



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad imprenditori, artigiani e commercianti intenzionati ad assicurare: il proprio autocarro di peso complessivo fino a 35 quintali (purché non adibito al trasporto di merci pericolose) per i danni causati a terzi dalla circolazione ed eventuali ulteriori coperture a protezione del veicolo e/o delle merci trasportate.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Il prodotto è distribuito da QUIXA sia direttamente sia attraverso intermediari. Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso QUIXA, non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all' Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1. Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2. Tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Nel Reclamo dovranno essere indicati: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente e/o di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni massimi, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
	All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle	Presentando ricorso: • all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure

controversie aderente alla rete FIN-NET	al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziiazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La Negoziiazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Detraibilità IRPEF del premio per le coperture Morte e Invalidità permanente ai sensi dell'art.15 del DPR 917/86. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Multigaranzia per attività artigianali e commerciali compresi i danni catastrofali, e per infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Van&Job

10 febbraio 2026

Scopo

Questo documento integra le informazioni che hai già trovato nel DIP Danni. Ti aiuta a capire meglio il prodotto, in particolare: le coperture, i limiti, le esclusioni, i costi e la solidità della nostra impresa.

Ricorda di leggere le condizioni di assicurazione prima di firmare il contratto

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: <https://www.quixa.it> PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA ,di seguito denominata AXA Partner.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024), ammonta a € 99,6 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € -8,0 milioni di riserve patrimoniali negative, compreso il risultato di esercizio (in perdita).

Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 176%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.quixa.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip base, di seguito le garanzie offerte nella sezione Job del prodotto Van&Job:

- **Danni ai locali e al contenuto:** La protezione contro Danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto (e alle altre cose assicurate) da incendio, esplosione o scoppio (e loro conseguenze), danni di natura elettrica, da spargimento liquidi, rottura di tubazioni interrate, occlusione di condutture.
- **Estensione Danni ai locali e al contenuto:** È possibile con il pagamento di un premio aggiuntivo, includere i danni a vetrine e insegne, danni da eventi atmosferici e atti vandalici, danni a beni di terzi, a merci in refrigerazione, a beni all'aperto (per i danni da incendio doloso e atti vandalici), a veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione, danni a Merci, attrezzi e utensili trasportati, a Fabbricati in leasing.
- **Danni Catastrofali:** È possibile assicurare il fabbricato, i terreni, gli impianti e i macchinari relativi ai locali commerciali dell'attività assicurata in caso di danni conseguenti a sismi (terremoti), alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
- **Responsabilità civile verso terzi:** La Responsabilità per danni arrecati a terzi a seguito di un fatto accidentale causato dal titolare o dai suoi dipendenti connesso all'attività svolta, compresi i danni arrecati a causa di un incendio del fabbricato o per inquinamento accidentale, danni ai veicoli di collaboratori e terzi o danni a mezzi sotto carico/scarico.
- **Estensione Responsabilità civile verso terzi:** È possibile con il pagamento di un premio aggiuntivo, includere anche la protezione in caso di danni causati presso terzi in ambito lavorativo, e/o i danni a cose movimentate di terzi.
- **Furto:** La protezione in caso di furto, rapina, guasti causati dai ladri e atti vandalici a seguito furto.
- **Pronto Intervento:** Le Prestazioni di assistenza ai locali assicurati quali invio di un fabbro, idraulico, elettricista, serrandista.
- **Tutela Legale:** le spese legali per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale (richieste di risarcimento danni), civile (controversie di lavoro, locazioni o di risarcimento danni) e penale.
- **Sicurezza digitale:** È possibile con il pagamento di un premio aggiuntivo, integrare la protezione legale dell'Assicurato in caso di lesioni della propria reputazione "on-line", furto d'identità digitale o per controversie in tema di acquisti e vendite "on-line" ed E-Commerce.
- **Infortuni professionali:** La protezione del titolare dell'attività in caso di morte o invalidità permanente durante lo svolgimento della propria attività, mediante l'indennizzo della somma assicurata al titolare o agli eredi legittimi o testamentari in caso di morte.
- **Infortuni extra- professionali:** È possibile con il pagamento di un premio aggiuntivo, integrare la protezione del titolare dell'attività in caso di morte o invalidità permanente anche nello svolgimento di ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente i cui limiti sono indicati in Polizza.

	Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
	Ci sono limiti di copertura?
Ciascuna garanzia della sezione job prevede specifici massimali e sottolimiti (franchigie e scoperti) indicati in polizza nella "Tabella sottolimiti" specifica .	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto ad imprenditori, artigiani e commercianti intenzionati ad assicurare: I propri locali commerciali contro i danni al fabbricato, impianti e attrezzature industriali, i macchinari e il terreno, la propria responsabilità per i danni accidentali provocati a terzi per effetto dello svolgimento della propria attività e/o i danni che loro stessi possano subire in caso di infortuni.	
	Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: Il prodotto è distribuito da QUIXA sia direttamente sia attraverso intermediari. Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso QUIXA, non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 15%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all' Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1. Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2. Tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Nel Reclamo dovranno essere indicati: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. • L'impresa deve fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente e/o di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra può essere sospeso per un periodo di 15 giorni massimi, al fine di garantire il contraddittorio con l' intermediario e consentirgli i raccogliere tutte le informazioni necessarie e di comunicare la propria opinione riguardo al reclamo. Se il reclamo non viene accettato o viene accettato solo in parte, nella risposta viene spiegata chiaramente la posizione dell'azienda e dell'agente riguardo al reclamo, oppure si spiega perché non è stata data una risposta.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: • all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure • al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominare un terzo in caso di disaccordo

	tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.
--	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età ai sensi Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.quixa.it/tabella-patologie.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se, prima della stipula o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni sul tuo stato di salute, riguardo patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione che ti hanno rilasciato, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. QUIXA ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per te. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, tranne l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

PREMESSA	1
GLOSSARIO	2
NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	11
PREMESSA	11
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	11
Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI	11
Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	11
Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 5 VARIAZIONE DEL RISCHIO	12
Art. 6 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO	12
Art. 7 FURTO DEL VEICOLO	12
Art. 8 RIMBORSO DEL PREMIO PER CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE	13
Art. 10 ESCLUSIONI SEMPRE OPERANTI	13
Art. 11 ONERI FISCALI	13
Art. 12 SURROGAZIONE	14
Art. 13 FORO COMPETENTE	14
Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	14
Art. 15 RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO	14

SEZIONE VAN

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	15
Art. I.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	15
Art. I.2 LIMITI DI COPERTURA	15
Art. I.3 OPZIONE GUIDA ESPERTA	15
Art. I.4 ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO)	16
Art. I.5 FORMA TARFFARIA	16
Art. I.6 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	16
Art. I.7 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO	16
DANNI AL VEICOLO	17
Art. II.1 OGGETTO DELLE GARANZIE DANNI AL VEICOLO	17
Art. II.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE GARANZIE DANNI AL VEICOLO	17
Art. II.3 LIMITI DI COPERTURA	17
Art. II.4 GARANZIA INCENDIO E FURTO - OGGETTO	17
Art. II.5 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA INCENDIO E FURTO	17
Art. II.6 GARANZIA CRISTALLI - OGGETTO	18
Art. II.7 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA CRISTALLI	18
Art. II.8 GARANZIA EVENTI NATURALI - OGGETTO	18
Art. II.9 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI	18
Art. II.10 GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI – OGGETTO	18
Art. II.11 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI	19
Art. II.12 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE	19
Art. II.13 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE	19
Art. II.14 GARANZIA ATTI VANDALICI - OGGETTO	19
Art. II.15 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA ATTI VANDALICI	19
Art. II.16 GARANZIA MERCI TRASPORTATE	19

Art. II.17 CONDIZIONI ESSENZIALI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA MERCI TRASPORTATE	20
Art. II.18 CONDIZIONI ESSENZIALI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA MERCI TRASPORTATE	20
TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE (della Sezione Van)	21
Art. IV.1 GARANZIA TUTELA LEGALE - OGGETTO	21
Art. IV.2 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE	21
Art. IV.3 CASI ASSICURATI	21
Art. IV.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA (ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE)	22
Art. IV.5 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE	22
Art. IV.6 ESTENSIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA	22
Art. IV.7 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	22
Art. IV.8 ISTRUZIONE DEL CASO ASSICURATO	22
Art. IV.9 GESTIONE DEL SINISTRO	23
Art. IV.10 RECUPERO DI SOMME	23
Art. IV.11 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE	23
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS	24
TABELLA A Coefficienti di determinazione del premio	24
TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro	24
TABELLA B	25
TABELLA C	25
TABELLA D	26

SEZIONE JOB

DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO	28
Art. V.1 GARANZIA DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO - OGGETTO	28
Art. V.2 UNIVERSALITÀ	28
Art. V.3 MERCI TEMPORANEAMENTE RIPOSTE PRESSO L'ABITAZIONE DEL TITOLARE	28
Art. V.4 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	28
Contro quali danni posso assicurarmi	28
Garanzie Base Danni ai Locali e al Contenuto	28
Art. V.5 CASISTICHE E/O EVENTI ASSICURATI - GARANZIA BASE DANNI AI LOCALI E AL CONTE	28
Art. V.6 DANNI DI NATURA ELETTRICA (FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO)	29
Art. V.7 SPARGIMENTI LIQUIDI – RICERCA GUASTI	29
Art. V.8 ATTI DI TERRORISMO	29
Art. V.9 ENTI ALL'APERTO	29
Art. V.10 CONTENUTO PRESSO TERZI E PRESSO FIERE O MOSTRE	29
Art. V.11 SPESE DI SALVATAGGIO, DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO	30
Art. V.12 ONERI DI URBANIZZAZIONE - MAGGIORI COSTI DI RICOSTRUZIONE	30
Art. V.13 ONORARI DI RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO	30
Art. V.14 ONORARI DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI	30
Estensione Garanzie Opzionali (Danni ai Locali e al Contenuto)	30
(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)	30
Art. V.15 LASTRE	30
Art. V.16 RICORSO TERZI	30
Art. V.17 MERCI IN REFRIGERAZIONE	31
Art. V.18 ATTI VANDALICI	31
Art. V.19 BENI ALL'APERTO (INCENDIO DOLOSO E ATTI VANDALICI)	31
Art. V.20 VEICOLI E/O NATANTI E IMBARCAZIONI IN RIPARAZIONE O MANUTENZIONE	31
Art. V.21 ALLAGAMENTO	32
Art. V.22 EVENTI ATMOSFERICI (EVENTI NATURALI) E SOVRACCARICO NEVE	32
Che cosa non è assicurato	32
Art. V.23 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE	32
Art. V.24 ESCLUSIONI	33
Art. V.25 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE BASE DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO	33
Art. V.25.1 DANNI DI NATURA ELETTRICA (FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO) - ESCLUSIONI	33
Art. V.25.2 SPARGIMENTO LIQUIDI – RICERCA GUASTI - ESCLUSIONI	33
Art. V.25.3 GARANZIA ATTI DI TERRORISMO - ESCLUSIONI	34

Art. V.25.4 GARANZIA ENTI ALL'APERTO - ESCLUSIONI	34
Art. V.26 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE OPZIONALI DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO -	34
Art. V.26.1 LASTRE - ESCLUSIONI	34
Art. V.26.2 RICORSO TERZI - ESCLUSIONI	34
Art. V.26.3 MERCI IN REFRIGERAZIONE - ESCLUSIONI	35
Art. V.26.4 GARANZIA ATTI VANDALICI E SABOTAGGIO; DANNI PROVOCATI DA ORDIGNI ESPLOSIVI - ESCLUSIONI	35
Art. V.26.5 ALLAGAMENTO - ESCLUSIONI	35
Art. V.26.6 BENI ALL'APERTO (INCENDIO DOLOSO E ATTI VANDALICI)	35
Art. V.26.7 EVENTI ATMOSFERICI (EVENTI NATURALI) E SOVRACCARICO NEVE - ESCLUSIONI	35
Art. V.26.8 VEICOLI E/O NATANTI E IMBARCAZIONI IN RIPARAZIONE O MANUTENZIONE UNITÀ - ESCLUSIONI	36
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	36
Art. V.27 DELIMITAZIONI DEL RISCHIO - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TOLLERANZE	36
Art. V.30 MODIFICHE E VARIAZIONI FABBRICATO E MACCHINARIO	37
Art. V.31 BUONA FEDE	37
Art. V.32 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE	37
Art. V.33 LIMITAZIONI NELL'INDENNIZZO - PARTITA CONTENUTO	37
TABELLA SOTTO-LIMITI SEZIONE DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO	38
TABELLA SOTTO-LIMITI GARANZIE OPZIONALI DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO	39
Garanzia opzionale Danni indiretti	40
EVENTI CATASTROFALI	41
Art. VI.1 GARANZIA EVENTI CATASTROFALI (TERREMOTO, FRANA, INONDAZIONE/ESONDAZIONE, ALLUVIONE)	41
Art. VI.2 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE	41
Art. VI.3 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - ESTENSIONE EVENTI CATASTROFALI	41
Art. VI.4 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - ESTENSIONE EVENTI CATASTROFALI	42
Art. VI.5 VALIDITÀ TERRITORIALE	43
Art. VI.6 MODIFICHE E VARIAZIONI FABBRICATO E MACCHINARIO	43
Art. VI.7 BUONA FEDE	43
Art. VI.8 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE	43
Tabella sottolimiti Eventi Catastrofali	43
TABELLA SOTTO-LIMITI SEZIONE DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO	43
DANNI AGLI ALTRI (RESPONSABILITÀ CIVILE)	44
Art. VII.1 OGGETTO DELLA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T)	44
Art. VII.2 R.C.T. - ATTIVITÀ ACCESSORIE RIENTRANTI NELLA R.C.T. - GARANZIA BASE	44
Art. VII.3 R.C.T. - R.C. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI DELL'ATTIVITÀ	44
Art. VII.4 R.C.T. - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AL FABBRICATO	44
Art. VII.5 R.C.T. - COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	44
Art. VII.6 R.C.T. - DANNI A TERZI DERIVANTI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO	45
Art. VII.7 R.C.T. - DANNI A TERZI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	45
Art. VII.8 R.C.T. - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	45
Art. VII.9 R.C.T. - COMMITTENZA AUTO	45
Art. VII.10 R.C.T. - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEGLI ADDETTI - R.C. PERSONALE RIVALSA INAIL PER INFORTUNI GRAVI A TITOLARI E SOCI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ OPERATIVA	45
Art. VII.11 R.C.T. - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA USO DI ARMI PER LEGITTIMA DIFESA	45
Art. VII.12 R.C.T. - OPERAZIONI DI CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO - DANNI A MEZZI DI TERZI SOTTO CARICO E SCARICO	45
Art. VII.13 R.C.T. - DANNI DA CIRCOLAZIONE DI CARRELLI ELEVATORI, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO, MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI	46
Art. VII.14 R.C.T. - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO	46
Art. VII.15 R.C.T. - GARANZIA SMERCEO IN REGIME "CLAIMS MADE"	46
Art. VII.16 R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE PER PRESTAZIONI A DOMICILIO (ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O BELLEZZA)	46
Art. VII.17 R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A COSE INDOSSATE DAI CLIENTI (ATTIVITÀ DI BAR E RISTORAZIONE, BARBIERE E PARRUCCHIERE)	46
Art. VII.18 OGGETTO DELLA GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	47
Art. VII.19 OGGETTO DELLA GARANZIA R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	47
Come ampliare la copertura assicurativa	47
Estensione Garanzie Opzionali (Danni agli altri - Responsabilità civile) (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)	47
Art. VII.20 LAVORI PRESSO TERZI	47

Art. VII.21 DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE	48
Art. VII.22 DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI	48
Art. VII.23 DANNI A COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI – LAVANDERIE	48
Che cosa non è assicurato	48
Art. VII.24 R.C.T. - ESCLUSIONI	48
Art. VII.25 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE BASE R.C.T.	49
Art. VII.25.1 R.C.T. - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività - Esclusioni	49
Art. VII.25.2 R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio - Esclusioni	49
Art. VII.25.3 R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa - Esclusioni	49
Art. VII.25.4 R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico - Esclusioni	50
Art. VII.25.5 R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi - Esclusioni	50
Art. VII.25.6 R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made" - Esclusioni	50
Art. VII.25.7 R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Esclusioni	50
Art. VII.26 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE OPZIONALI R.C.T.	50
Art. VII.26.1 R.C.T. – Lavori Presso Terzi - Esclusioni	50
Art. VII.26.2 R.C.T. – Danni a Cose di Terzi Movimentate - Esclusioni	50
Art. VII.26.3 R.C.T. – Danni a Cose Portate dai Clienti - Esclusioni	50
Art. VII.26.4 R.C.T. – Danni a Cose Consegnate dai Clienti – Lavanderie - Esclusioni	51
Art. VII.27 GARANZIE R.C.T./R.C.O. - VALIDITÀ TERRITORIALE	51
Art. VII.28 PARAMETRO UTILIZZATO PER LA TARIFFA (NUMERO ADDETTI) - TOLLERANZE	51
Art. VII.29 R.C.T. - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI	51
Art. VII.30 R.C.T. – ESTENSIONE AL NOVERO DEI TERZI	51
Tabella sottolimiti Sezione Danni agli altri	52
FURTO	54
Art. VIII.1 GARANZIA FURTO - OGGETTO	54
Art. VIII.2 CONTENUTO PRESSO TERZI O PRESSO MAGAZZINO SEPARATO	54
Art. VIII.3 CONTENUTO PRESSO FIERE E MOSTRE	54
Art. VIII.4 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	54
Contro quali danni posso assicurarmi	54
Art. VIII.5 CASISTICHE E/O EVENTI ASSICURATI	54
Oneri e spese	55
Art. VIII.6 SPESE PERITALI, DUPLICAZIONE DOCUMENTI, MIGLIORIE MEZZI DI CHIUSURA, ALTRE SPESE	55
Cosa non è assicurato	55
Art. VIII.7 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE	55
Art. VIII.8 DANNI ESCLUSI	55
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	56
Art. VIII.9 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI CONTENENTI I BENI ASSICURATI	56
Art. VIII.10 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	56
Art. VIII.11 FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLE MERCI AD ELEVATO RISCHIO FURTO	56
Art. VIII.12 FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI ATTIVITÀ DA PRESTATORI DI LAVORO	57
Art. VIII.13 FURTO CON ROTTURA DEI VETRI DELLE VETRINE	57
Art. VIII.14 FURTO MOTORI ESTERNI E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO DI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ	57
Art. VIII.15 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO	57
Art. VIII.16 LIMITAZIONI NELL'INDENNIZZO - PARTITA CONTENUTO	57
Tabella sotto-limiti Sezione Furto	58
PRONTO INTERVENTO	60
Art. IX.1 GESTIONE DEL SERVIZIO	60
Art. IX.2 GARANZIA PRONTO INTERVENTO - OGGETTO	60
Art. IX.2.1 Invio di un Elettricista in caso di urgenza	60
Art. IX.2.2 Invio di un Idraulico in caso di urgenza	60
Art. IX.2.3 Invio di un Fabbro/Falegname	60
Art. IX.2.4 Invio di un Vetraio in caso di urgenza	60
Art. IX.2.5 Invio di un Serrandista in caso di emergenza	60
Art. IX.2.6 Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione)	61
Art. IX.2.7 Fornitura temporanea di energia elettrica	61

Art. IX.2.8 Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero)	61
Art. IX.2.9 Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature	61
Art. IX.2.10 Recupero documenti e materiale cartaceo	61
Art. IX.2.11 Invio di una Guardia Giurata	61
Art. IX.2.12 Ripristino dell'agibilità	61
Art. IX.2.13 Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione	61
Art. IX.3 INVIO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO IN DISINFESTAZIONE	62
Art. IX.4 ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI	62
Art. IX.5 ESTENSIONE TERRITORIALE	62
TABELLA LIMITI SEZIONE PRONTO INTERVENTO	62
TUTELA LEGALE (sezione Job)	64
Art. X.1 GESTIONE DEL SERVIZIO	64
Art. X.2 TUTELA LEGALE (GARANZIA BASE) - OGGETTO	64
Art. X.3 TUTELA LEGALE (GARANZIA BASE) - OGGETTO	65
Art. X.4 DECORRENZA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO	65
Art. X.5 DETERMINAZIONE DEL PREMIO-TOLLERANZE	65
Art. X.6 ONERI A CARICO DELL'ASSICURATO	65
Art. X.7 VALIDITÀ TERRITORIALE	66
Estensione - Sicurezza digitale	66
Art. X.8 ESTENSIONE SICUREZZA DIGITALE - OGGETTO	66
Art. X.9 ESTENSIONE SICUREZZA DIGITALE – LIMITAZIONI	66
Art. X.10 ESTENSIONE SICUREZZA DIGITALE – ESCLUSIONI	67
Art. X.11 INSORGENZA DEL SINISTRO	67
Art. X.12 GESTIONE DEL SINISTRO	68
Art. X.13 RECUPERO DELLE SOMME	68
INFORTUNI	69
Art. XI.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	69
Art. XI.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	69
Art. XI.3 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PROFESSIONALE - GARANZIA BASE	69
Art. XI.4 ERNIE TRAUMATICHE O DA SFORZO - GARANZIA BASE	69
Art. XI.5 MAGGIORAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI SOFFERENZE PSICOFISICHE - GARANZIA BASE	70
Art. XI.6 ESTENSIONE DANNI ESTETICI	70
Estensione Infortuni extraprofessionali	70
Art. XI.7 MORTE DA INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE	70
Art. XI.8 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE	70
Art. XI.9 ESCLUSIONI COMUNI ALLE GARANZIE MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (PROFESSIONALE O EXTRAPROFESSIONALE)	70
TABELLA SOTTO-LIMITI SEZIONE INFORTUNI	71
ARTICOLI DI LEGGE	72
CODICE CIVILE	72
CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)	74
CODICE PENALE	74

PREMESSA

Van&Job è un prodotto assicurativo multigaranzia che copre, in un unico contratto, il van e tutti gli imprevisti che possono capitare alla tua piccola impresa.



Sezioni di copertura

Il prodotto si articola in diverse due Sezioni di copertura: componente VAN e componente JOB con garanzie di base e garanzie opzionali, da selezionare in base alle tue esigenze specifiche:

Sezione VAN:

- ✓ Responsabilità Civile per i danni causati a terzi
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati
- ✓ Gancio Traino
- ✓ Responsabilità Civile per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle
- ✓ Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico dal veicolo senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici,
- ✓ Ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo
- ✓ Zero rivalsa di caso di ebbrezza
- ✓ Incendio e furto
- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi Naturali
- ✓ Atti vandalici
- ✓ Veicoli non assicurati
- ✓ Collisione
- ✓ Soccorso stradale
- ✓ Tutela legale della circolazione
- ✓ Danni alle merci trasportate

Sezione JOB:

- ✓ Danni ai locali e al contenuto
- ✓ Estensione Garanzie Opzionali
- ✓ Danni Catastrofici
- ✓ Responsabilità Civile verso terzi
- ✓ Estensione (Responsabilità Civile)
- ✓ Furto, rapina, atti vandalici, guasti causati da ladri.
- ✓ Pronto Intervento
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Sicurezza digitale
- ✓ Infortuni



Avvertenze

Ti ricordiamo che quando acquisti **Van&Job** :

- › sulla polizza trovi indicate le garanzie con le quali ti assicuri, con l'indicazione delle somme assicurate, dei massimali e il premio che hai pagato;
- › sulla polizza e sulle Condizioni di Assicurazione, trovi indicati i limiti di indennizzo, di risarcimento, gli scoperti e le franchigie;
- › le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Le presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza da te stipulata.



Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle Condizioni di Assicurazione sono stati usati i seguenti elementi grafici:

- › **sfondo rosa** per evidenziare le frasi che indicano:
 - decadenze e nullità;
 - limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
 - comportamenti da seguire.
- › **grassetto corsivo** per indicare i termini contenuti nel Glossario;

Ti ricordiamo anche che di seguito puoi consultare:

- la pagina dedicata alla tua Area Clienti, uno spazio dedicato dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, ovunque tu sia.

GLOSSARIO

Acquisti on-line (e-commerce)	Tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista e nell'ambito dei quali a) il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione; b) il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
Addetti	I titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro. Sono esclusi i soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Alluvione (o inondazione/esondazione)	straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche se derivanti da eventi atmosferici, da qualunque causa provocati.
Apparecchiature elettroniche	Elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza.
Appropriazione indebita	Impossessarsi di cosa altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, possesso per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale	Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio di un'azione giudiziaria.
Assistenza	Aiuto, in denaro o in natura, fornito tramite la Centrale Operativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Attacco Informatico	Si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Attestato di rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato in base ai dati che consentono di ricostruire la storia assicurativa in base ai sinistri provocati.
Attrezzature industriali e commerciali	le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
Atti di terrorismo	Atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con un'organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Atto vandalico	Il danneggiamento (art. 635 Codice Penale) o deturpamento ed imbrattamento (art. 639 Codice Penale) del veicolo per puro gusto di distruzione.
Audio-fono-visivi	Autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili stabilmente installati sul veicolo e non estraibili.
Avente diritto	La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di

	riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi).
Azienda	L'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.
Capitale Assicurato	Importo massimo che QUIXA indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.
Carta Verde	Documento attestante l'estensione dell'Assicurazione RC Auto del veicolo assicurato nei Paesi esteri indicati nella Carta Verde medesima e non barrati.
Cassaforte a muro	Cassaforte dotata di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione) e di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Cassaforte mobile	Cassaforte la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione), con peso minimo non inferiore a 200 Kg.
Cassaforte	Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso, dotata di una corazzatura costituita da un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; e/o pareti e battente, di adeguato spessore, caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.
Centrale Operativa	Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Per Soccorso Stradale, Tutela Legale e Sicurezza Digitale Numero verde 800065999 (solo per l'Italia) Tel. +390642115749 (per chiamate dall'estero), Per Pronto Intervento (Assistenza ai locali commerciali) Numero verde 800766166 (solo per l'Italia) Tel. +390642115250 (per chiamate dall'estero).
Chiosco	Piccola costruzione ad un solo piano fuori terra, costruita con strutture portanti verticali in metallo e/o altro materiale incombustibile fissate al suolo o appoggiate al suolo (sempre che non si tratti di esercizio ambulante) e con pareti esterne in vetro, cristallo, materia plastica rigida, metallo o altri materiali incombustibili compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, esclusa l'area. Sono compresi nella definizione di "Chiosco" gli impianti al servizio dello stesso quali impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne).
Classe C.U.	Classe di merito di Conversione Universale alla quale il Contratto R.C. Auto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, ai fini della confrontabilità delle offerte assicurative R.C. Auto, in base a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e ss. mm. ii.
Classe di merito QUIXA	La classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da QUIXA.
Codice della Strada	Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
Codice delle Assicurazioni	d.lgs. 7.9.2005 n. 209 e ss. mm. ii.
Computer Virus	Complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmati o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono Computer virus i "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), i "vermi" ("worms") e le "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").
Conduttori esterni	Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
CONSAP	Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Contenuto	E' l'insieme dei seguenti beni: a) Arredamento: mobili ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e cassaforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali, nonché eventuali natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata; b) vetrine e vetrinette esterne; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento industriale; comprese migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal

	locatario; c) Merci; d) enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi preziosi; e) effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti escluso quanto riposto nelle abitazioni; h) Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione limitatamente alla Sezione Incendio, tali enti non rientrano nella partita Contenuto. g) lastre, comprese lastre e insegne che costituiscono opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario; f) valori, escluso quanto riposto nelle abitazioni;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
Controversia (definizione valida per estensione Sicurezza digitale)	Il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'assicurato la necessità di assistenza legale.
Copertura	Il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose (definizione generale)	Gli oggetti materiali e gli animali.
Cose (definizione valida per estensione Sicurezza digitale)	I soli oggetti materiali.
Costo di rimpiazzo	valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
Costo di ripristino	valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
Danno accidentale	Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.
Danno cyber	Qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Dati d'autenticazione	I dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
Dati d'identificazione	Tutti i dati identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
Dati	Si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Degrado	Percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equivalente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Dipendenze	Locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
Domicilio	Il luogo in cui una persona ha fissato la sede dei propri affari o interessi.
Effetti personali	Beni ed oggetti di uso personale di valore singolarmente non eccedente € 500,00 indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive, telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto, con esclusione di valori, gioielli e preziosi, beni ed oggetti indossabili o portabili dall'assicurato ma contenuti in natanti e imbarcazioni, autoveicoli e veicoli a motore in genere, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.
Enti Particolari	Archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esondazione/Inondazione Alluvione	straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l'area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono

	comunque ritenuti esplodenti gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Costrizione esercitata nei confronti di una persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricato	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti lettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Fatto accidentale	Evento produttivo di danno che non sia conseguenza connaturata alle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività esercitata.
Fatto generatore	Il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Fatturato	Il volume di affari (fatturato con esclusione IVA), pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata.
Fissi ed infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito di illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
Flooding	Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità di un diverso contenuto pregiudizievole e che, nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, rende possibile solo contrastare la visibilità di un contenuto su motori di ricerca esterni.
Forza Maggiore	Forza esterna che determina la persona a compiere un'azione cui questa non può opporsi.
Frana	movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia relativa	Somma, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato solo quando l'indennizzo è pari o inferiore alla franchigia.
Franchigia	L'importo espresso in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro e che, se in polizza sono previsti limiti, verrà applicata prima dei predetti limiti.
Frattura	Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio, con esclusione di qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo oppure ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.
Furto con destrezza	Impossessamento di una cosa mobile altrui con impiego di speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Furto d'Identità Digitale	Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita.
Furto	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Gessatura	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico, ivi compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Gioielli (definizione valida per estensione Sicurezza digitale)	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
Guasto	Evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A tal fine: • sono considerati guasti l'inserimento di un errato carburante rispetto all'alimentazione corretta del veicolo, esaurimento carburante, gelo carburante, rottura e/o smarrimento chiavi, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, tentato furto o furto parziale, rottura o foratura dello pneumatico, esaurimento batteria, furto totale e successivo ritrovamento; • non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione

	ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Implosione	Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Imputazione Colposa	Valutazione volta a contestare, al suo autore, di aver commesso un fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa	Valutazione volta a contestare, al suo autore, di aver aver commesso volontariamente il reato/fatto imputato.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Informatico	Si intende: qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; oppure qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Incidente	Ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	La somma dovuta da QUIXA in caso di sinistro, secondo le modalità ed i limiti prestabiliti dall'Assicurazione.
Inflammabili	gas combustibili; sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità (determinato in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V) inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.
Infortunio	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazione (o alluvione/esondazione)	straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l'area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Istituto di cura	Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione di stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IUR - Identificativo Univoco di Rischio	Codice visualizzato sull'Attestato di Rischio che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio).
Lastre	lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.
Lesione della reputazione on-line	Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
Locatario	L'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
M.C.T.C.	La Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Macchinari e Impianti	tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto

	allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
Malattia Trasmissibile	Qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi; la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.
Manutenzione ordinaria	Opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria	Interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria quali, in via esemplificativa e non esaustiva, riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Massimale	Somma massima versata da Quixa per ciascun sinistro.
Merci Speciali	Celluloide, espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse e alveolari, schiuma di lattice, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci. Il tutto con esclusione di quanto, pur compreso nelle merci speciali entri a far parte del prodotto finito.
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti dell'azienda (semilavorati e finiti), campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, infiammabili, merci speciali nei quantitativi dichiarati in polizza. Inoltre: per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate); per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (o natanti e imbarcazioni), sono considerati merci i veicoli (o natanti e imbarcazioni) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato. I veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia non sono considerate Merci.
Metallo prezioso	Oro e platino.
Nucleo Familiare	L'insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto con l'Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia.
Optional	Ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.
P.R.A.	Il Pubblico Registro Automobilistico.
Pannelli solari / fotovoltaici	Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori, batterie di accumulo e relativi cavi di collegamento o quant'altro di attinente al loro servizio.
Parti	Il Contraente e QUIXA.
Partita	Singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.
Perdite patrimoniali	Qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Efficacia dell'Assicurazione	Periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza e la scadenza dell'Assicurazione.
Periodo di Osservazione	Il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe C.U. e della classe di merito QUIXA per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.

Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a QUIXA.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Il tutto con esclusione di appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi.
Preziosi	Orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Primo Rischio Assoluto	Forma di assicurazione per la quale QUIXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C. offerte assicurative R.C. Auto, in base a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del
Professionista	Persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Programmi in Licenza d'uso	Sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Proprietario (del veicolo)	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto
QUIXA	Quixa Assicurazioni s.p.a.
R.C. Auto	Abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
Rapina	Reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Residenza	Luogo in cui una persona ha la dimora abituale.
Rete stradale Pubblica	Complesso delle strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del Codice della Strada e, in particolare A
Ricovero	La degenza in istituto di cura comportante il pernottamento.
Risarcimento diretto	Procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni.
Risarcimento	La somma dovuta da QUIXA in caso di sinistro Responsabilità Civile, al fine di ristornare all'Assicurato e/o a Terzi il danno derivante da un atto o fatto illecito, secondo le modalità ed i limiti prestabiliti dall'Assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto di QUIXA, nei confronti dell'Assicurato, di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui QUIXA stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Rottura di Macchinario	Danneggiamento della funzionalità di un Macchinario od impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo	Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto	La parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato e che, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), viene applicata alla liquidazione del danno prima dei predetti limiti.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sede	L'insieme dei locali, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato (sede principale).
Serramento/i	Manufatto/i per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.

Sforzo	L'impiego improvviso e anormale di energie muscolari straordinarie per far fronte ad un evento eccezionale e inaspettato.
Sinistro (Definizione Speciale per garanzie R.C.)	Richiesta di risarcimento di danni avanzata nei confronti dell'Assicurato.
Sinistro (definizione valida per estensione Sicurezza digitale)	Controversia derivante dal fatto generatore.
Sinistro in Serie	Pluralità di sinistri causati da un unico comportamento colposo dell'assicurato.
Sinistro tardivo	Sinistro pagato dopo la scadenza del Periodo di Osservazione, oppure pagato dopo la scadenza dell'Assicurazione, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione (definizione valida se non derogata da definizioni di "Sinistro" presenti nelle sezioni speciali del Glossario).
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico, (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili),
Sito internet	Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Smercio	Attività commerciale svolta tramite vendita/somministrazione di prodotti.
Soci	I soci di capitale o di fatto che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Social Network	Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
SSN	Servizio Sanitario Nazionale.
Supporto di Elaborazione Elettronica dei dati	Qualsiasi cosa assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Surrogazione	Il diritto dell'impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili ai sensi dell'art 1916 C.C.
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale.
Tariffa	Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da QUIXA.
Terremoto (o Sisma)	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
Terreno	salvo quanto previsto dal comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Tetto	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Titolare	Colui che opera nell'impresa ai fini dell'esercizio dell'attività descritta in polizza e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa).
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tubo Interrato	Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Tutela Legale	Assicurazione prestata ai sensi degli artt. 163, 164, 173 e 174 del Codice delle Assicurazioni.
Ubicazione	L'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza

	e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione catastale.
Ubbriachezza	Presenza di tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 grammi / litro.
Valore a Nuovo	Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.
Valore commerciale	Il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
Valore di Ricostruzione	valore di ricostruzione importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
Valori	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i preziosi.
Veicoli e/o natanti /imbarcazioni in riparazione o manutenzione	Veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione / lavorazione, posti nell'ubicazione indicata in polizza, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia, esclusivamente quando poste nell'ubicazione indicata in polizza.
Veicolo	Il bene oggetto dell'assicurazione R.C. Auto
Vertenza contrattuale	Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale	Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Vetro antisfondamento	Vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. Sono considerate equivalenti ai vetri stratificati: le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm; le lastre costituite da più strati di vetro e polycarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
Viaggio (definizione valida per estensione Sicurezza digitale)	I biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati on line (e-commerce).

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

PREMESSA

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Van & Job - sottoscritta dal Contraente.

Van&Job è il prodotto Quixa multigaranzia progettato per fornire copertura assicurativa a chi intende proteggersi da una vasta gamma di rischi. È dedicato a coloro che desiderano assicurare uno o più dei seguenti rischi:

- › l'RCAuto di un autocarro con peso complessivo non superiore a 35 quintali, purché non adibito al trasporto di merci pericolose;
- › I danni accidentali subiti dai locali commerciali di attività artigianali, come officine o negozi e/o
- › la responsabilità per i danni accidentali a terzi causati dal titolare e/o dai suoi dipendenti svolgendo la propria attività commerciale

La polizza offre inoltre la possibilità di assicurarsi contro:

- › danni catastrofali naturali,
- › infortuni subiti dal titolare dell'attività.

Le coperture sopra elencate sono liberamente acquistabili e non obbligatorie

Ciò premesso, si conviene pertanto quanto segue:

- › si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- › l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie, coperture e partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e sia stato corrisposto il relativo premio;
- › le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrattuale;
- › le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono evidenziate mediante sfondo retino.

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Al salvataggio del tuo preventivo QUIXA, in caso di scelta di una o più garanzie previste nella sezione Van e ai fini della emissione della copertura R.C.Auto, effettua in via telematica i controlli sui dati dichiarati dal Contraente, avvalendosi dell'ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 132 del Codice delle Assicurazioni.

L'esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell'acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste.

Nel caso i controlli telematici abbiano invece esito negativo, il Contraente dovrà inviare a QUIXA tramite e-mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese; e, sulla base della verifica documentale, QUIXA invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.

In ogni caso le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di tutte le coperture, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Premio (o la prima rata di premio) comprensivo di imposte e in caso di acquisto di una o più garanzie della sezione Van, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve essere integralmente pagato in via anticipata ed incassato da QUIXA, ai fini dell'emissione della Polizza e della efficacia dell'Assicurazione.

Nel caso in cui sia previsto dall'Impresa, è possibile chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 6% e, in tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

A seguito della conclusione del contratto verrà data conferma via e-mail dell'avvenuta emissione della Polizza e, contestualmente, QUIXA procederà alla trasmissione della Polizza e del Certificato di Assicurazione in caso di acquisto di una o più garanzie della sezione Van, secondo la modalità di spedizione scelta dal Contraente.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Nel caso in cui il premio totale (comprensivo di imposte e in caso di acquisto di una o più garanzie della sezione Van, di SSN) sia inferiore o uguale a € 1.450, è possibile pagare con Paypal oppure ottenendo un finanziamento da Findomestic Banca S.p.A. per cui QUIXA Assicurazioni S.p.A. opera quale intermediario del credito non in esclusiva, previa esibizione della documentazione richiesta

ed approvazione di Findomestic Banca S.p.A al pagamento. La richiesta deve essere effettuata entro i 3 giorni antecedenti la data di decorrenza del preventivo per un premio massimo pari a € 1.450.

E' possibile inoltre pagare il premio tramite: Carta di credito (con addebito automatico in caso di ratazione), My Bank, Postepay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450);

E' anche possibile pagare con bonifico bancario, nel caso in cui il premio sia superiore a € 1.450.

Se il Contraente non paga il premio unico o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa. In caso di acquisto di una o più garanzie della sezione Van, se il Contraente non paga il premio unico o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello

della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze

ed il diritto di QUIXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nel caso in cui venga concordata una modifica all'Assicurazione che comporti una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.

Art. 5 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare a QUIXA ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo (ad esempio: la variazione della sede legale riferita all'attività e/o al veicolo assicurato). QUIXA, una volta effettuate le verifiche necessarie, in caso di variazione che comporti un aumento o una diminuzione del rischio, risolverà l'intero contratto e rimborserà al Contraente il rateo di premio non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione. Ciò con riferimento sia alla copertura R.C. Auto (escluse, quindi, le garanzie accessorie), al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio SSN, sia per le garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate, al netto dell'imposta pagata.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da QUIXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Il recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine e la cessazione delle coperture accessorie eventualmente acquistate.

Art. 6 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare a QUIXA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato nel corso dell'annualità assicurativa e, in tal caso, ad esercitare una tra le tre opzioni previste dall'art 171 del Codice delle Assicurazioni. Ossia

- › risolvere il contratto e ottenere la restituzione della parte di premio pagata e non goduta relativa alla garanzia R.C. Auto ed alle garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate, al netto delle imposte e del contributo SSN;
- › cedere il contratto all'acquirente del veicolo, con ciò determinando la risoluzione delle sole garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate ed ottenendo così il rimborso del rateo di premio non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione con riferimento a tali garanzie, al netto dell'imposta pagata;
- › sostituire il veicolo con un altro veicolo di sua proprietà trasferendovi la copertura assicurativa e mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio (o retrocessione di parte) di premio.

In caso di mancato esercizio di una di queste scelte, l'Assicurazione dovrà intendersi sciolta ai sensi dell'art.1896 C.C.

QUIXA, avvalendosi dell'utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza: e, nel caso in cui QUIXA rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, richiederà al Contraente di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dall'art 171 del Codice delle Assicurazioni.

In caso di mancato esercizio e comunicazione a QUIXA di tale scelta entro il termine di 10 giorni, QUIXA provvederà all'annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta relativa alla garanzia R.C. Auto ed alle garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate, al netto delle imposte e del contributo SSN: il tutto interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

In tutte le ipotesi che conducano allo scioglimento dell'Assicurazione R.C. Auto il Contraente è tenuto a non utilizzare e a distruggere il Certificato di Assicurazione (e, qualora ne avesse fatto richiesta, la Carta Verde) del veicolo di cui sia stata trasferita la proprietà.

In caso di violazione di tale impegno, il Contraente sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da QUIXA ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione. Così come, più in generale, in caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato QUIXA si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto.

Art. 7 FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo, il Contraente deve darne immediata comunicazione a QUIXA - inviando contestualmente la copia della denuncia di furto - anche qualora la garanzia Furto non sia presente nella Polizza.

In tal caso l'intera Assicurazione dovrà intendersi sciolta dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e QUIXA provvederà a restituire il premio pagato e non goduto relativo alla garanzia R.C. Auto (escluse, quindi, le garanzie accessorie stipulate per il veicolo e/o il conducente) nonché alle garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate, al netto delle imposte pagate e del contributo SSN.

Art. 8 RIMBORSO DEL PREMIO PER CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato e risoluzione della garanzia R.C. Auto ai sensi dell'art. 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni per scelta del Contraente, l'intero contratto verrà risolto e QUIXA rimborserà al Contraente stesso il rateo di premio non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione. Ciò con riferimento.

- › alla Copertura R.C. Auto (escluse, quindi, le garanzie accessorie stipulate per il veicolo e/o il conducente), al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio SSN; nonché
- › alle garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate, al netto dell'imposta pagata.

Analoghe restituzioni verranno effettuate in caso di consegna in conto vendita, furto totale, demolizione o asportazione definitiva del veicolo.

In caso di cessione della copertura R.C. Auto ai sensi dell'art. 171 comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni, verranno risolte le sole garanzie della sezione JOB eventualmente stipulate e QUIXA rimborserà al Contraente il rateo di premio non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione con riferimento a tali garanzie, al netto dell'imposta pagata.

Invece, in caso di sostituzione del veicolo con riferimento al quale è stata stipulata la copertura R.C. Auto, ai sensi dell'art. 171 comma 1, lettera c) del Codice delle Assicurazioni, il contratto manterrà i suoi effetti e si procederà:

- › in caso di riduzione del premio della copertura R.C. Auto, all'eventuale conguaglio della differenza (in tal caso QUIXA rimborserà al Contraente il rateo di premio non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio SSN); o, in alternativa
- › In caso di aumento del premio della copertura R.C. Auto, il Contraente dovrà pagare alla Compagnia la maggiorazione dovuta.

In caso di disdetta per effetto dell'esercizio del cd. diritto di ripensamento, qualunque siano le coperture stipulate, l'intero contratto verrà risolto e QUIXA rimborserà al Contraente il rateo di premio non goduto di tutte le coperture (al netto delle imposte pagate e del contributo SSN in caso di copertura R.C. Auto) con riferimento al residuo periodo di assicurazione.

Art. 9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha durata pari ad un anno e si risolverà automaticamente alla sua scadenza naturale non essendone previsto il tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni QUIXA avviserà il Contraente della scadenza dell'Assicurazione con un preavviso di trenta giorni e manterrà operante, comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sola garanzia R.C. Auto fino alla stipula da parte del Contraente di una nuova polizza di assicurazione R.C. Auto sul veicolo assicurato.

Art. 10 ESCLUSIONI SEMPRE OPERANTI

1. La presente Assicurazione, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, non copre qualsiasi:

1.1 Danno Cyber (fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2);

1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura di-rettamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati (fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3);

2. Se è stata acquistata la Garanzia Danni ai Locali e al Contenuto (v. Artt. V.1 e ss.), nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Assicurazione e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Inoltre, sempre a condizione che sia stata acquistata la Garanzia Danni ai Locali e al Contenuto (v. Artt. V.1 e ss.), nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massima ed esclusione applicabili ai sensi della presente Assicurazione e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Assicurazione, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Assicurazione non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

Art. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o della sede o lo stabilimento a cui si riferisce l'Assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso.

Sarà cura di QUIXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, QUIXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme eventualmente versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili, le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nella Repubblica Italiana solo se

gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta agevolata per le attività agricole, il Contraente dovrà dichiarare - sotto la sua piena responsabilità ed assumendosene ogni conseguenza di Legge - che i fabbricati eventualmente assicurati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

Quanto, invece, all'esenzione di Imposta prevista per i beni di interesse storico il Contraente dovrà dichiarare - sotto la sua piena responsabilità ed assumendosene ogni conseguenza di Legge - che i beni oggetti dell'Assicurazione si intendono esenti ai sensi dell'art. 5 co. 16 d.l. 30.12.1982 in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora d.lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Art. 12 SURROGAZIONE

Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.

QUIXA, ai sensi dell'art 1916 C.C., sarà quindi surrogata nei diritti esercitabili dall'Assicurato nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dell'entità dell'indennizzo corrisposto per effetto dell'applicazione della garanzia R.C. Auto.

Resta ferma la facoltà dell'assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In nessun caso QUIXA e/o i suoi eventuali riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a contestazioni di violazioni di divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. I.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La R.C. Auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione di un veicolo in aree pubbliche e private fino all'importo massimo indicato in polizza (massimale).

La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:

- A) CIRCOLAZIONE AREE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
- B) GANCIO TRAINO: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;
- C) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- D) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

Art. I.2 LIMITI DI COPERTURA

La garanzia Responsabilità Civile non copre i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

QUIXA eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni:

- a1) in caso di dolo del conducente;
- b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;
- c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- e1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l'utilizzo delle mani.

QUIXA eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 10.000 nei seguenti casi: a2) Se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma da meno di un anno.

Non verrà quindi esercitato diritto di rivalsa nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nei primi 180 giorni successivi al giorno di scadenza della patente;

- b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
- c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d2) nel caso in cui in polizza sia presente la formula guida esperta e vengano violate le disposizioni relative alla guida del veicolo secondo quanto previsto al successivo articolo;
- e2) nei casi di gravi irregolarità contrattuali;
- f2) se il veicolo viene utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente, nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti;
- g2) nel caso in cui il veicolo venga posto in circolazione in violazione delle disposizioni vigenti previste dal Codice della Strada

Art. I.3 OPZIONE GUIDA ESPERTA

La garanzia r.c.auto è prestata con la formula "Guida Libera".

Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.

QUIXA si riserva la possibilità di offrire, sulla base delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa del Contraente e/o dell'Assicurato, la formula "Guida Esperta".

Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.

Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti dalla formula "Guida Esperta", QUIXA eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 10.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.

Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:

- › se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- › nel caso in cui la disponibilità del veicolo sia stata persa a seguito di comportamento colposo, di furto o di rapina.

Art. I.4 ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO)

QUIXA, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l e che l'Assicurato ne dia prova inviando documentazione idonea a dimostrare il mancato raggiungimento di tale tasso alcolemico.

La presente opzione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2) dell'art.I.2.

Art. I.5 FORMA TARFFARIA

Al contratto è applicata la forma tariffaria *Bonus/Malus* che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.

A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A – “La disciplina del bonus malus” riportata alla fine della presente Sezione del Set Informativo.

La classe di bonus/malus viene assegnata, all'atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B, oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C, anch'esse entrambe riportate alla fine della presente Sezione del Set Informativo.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue: Primo periodo (prima annualità assicurativa con QUIXA): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con QUIXA e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi (annualità con QUIXA successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto

r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualora l'assicurato abbia cambiato impresa.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate alla fine della presente Sezione del Set Informativo, a seconda che QUIXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 riportata alla fine della presente Sezione del Set Informativo.

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.

Art. I.6 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione sullo stato del rischio, certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da QUIXA in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.

Contestualmente, l'attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all'interno dell'apposita area del sito internet dell'Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce: e, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell'attestato di rischio è subordinata alla presentazione, da parte del contraente/proprietario, di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Art. I.7 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO

L'assicurazione R.C. Auto vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per i territori di Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.

Il Contraente ha diritto di ricevere via posta la carta verde (l'assicurazione R.C. Auto vale per gli stati non barrati sulla carta verde).

L'elenco degli Stati dove QUIXA garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito www.quixa.it.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo ed operanti solo se elencate in Polizza.

Art. II.1 OGGETTO DELLE GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Le garanzie del presente capitolo prevedono l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato dalla garanzia R.C. Auto e agli accessori di serie ad esso stabilmente fissati.

La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, corrisponde al valore dell'auto come risultante:

- › dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
- › dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati. Tale somma si intende comprensiva di IVA.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

Art. II.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.

Art. II.3 LIMITI DI COPERTURA

Le garanzie danni al veicolo, operanti solo se espressamente richiamate in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati, a meno che non siano presenti centri convenzionati nel raggio di 20 KM dal luogo di residenza o da quello di accadimento del sinistro.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

L'Impresa si riserva la facoltà di concedere le garanzie del presente capitolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.

Tutte le garanzie al veicolo non comprendono i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
- b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
- e) conseguenti ad appropriazione indebita;
- f) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria).

Di seguito è riportata la descrizione di dettaglio di ogni garanzia, con l'elenco completo delle specifiche limitazioni/esclusioni che integrano quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo appena indicate.

Art. II.4 GARANZIA INCENDIO E FURTO - OGGETTO

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- › incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- › furto (consumato o tentato) e rapina.

Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

La garanzia comprende altresì i danni causati al veicolo per il furto consumato o tentato delle cose trasportate e degli oggetti contenuti nel veicolo eventualmente rubati.

Quest'ultima copertura opera fino a un massimo di € 200 per gli oggetti trasportati e un massimale complessivo di € 1000 con l'applicazione di una franchigia pari a € 100, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. II.5 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

Fermo le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio,
- b) determinati da incendio provocato a seguito di atto vandalico.

La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo, delle chiavi di accensione.

Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo.

In caso di furto parziale o furto con ritrovamento, laddove la riparazione del veicolo avvenga presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati, a meno che non siano presenti centri convenzionati nel raggio di 20 KM dal luogo di residenza o da quello di accadimento del sinistro.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

In caso di incendio, non è invece prevista l'applicazione di scoperti e minimi.

Art. II.6 GARANZIA CRISTALLI - OGGETTO

La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall'assicurato per riparare oppure sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali.

Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati convenzionati con QUIXA, non sarà necessario alcun esborso da parte dell'assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.

La sostituzione effettuata presso i riparatori convenzionati prevede l'applicazione di uno scoperto del 5% o di un minimo di € 100.

In caso di riparazione/sostituzione del veicolo presso un riparatore non convenzionato scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati con un'applicazione di uno scoperto del 10% o di un minimo di 200 €, a meno che non siano presenti centri convenzionati nel raggio di 20 KM dal luogo di residenza o da quello di accadimento del sinistro.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

Art. II.7 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA CRISTALLI

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende:

- a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
- c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- e) i danni determinati al tetto apribile o panoramico.

La sostituzione del cristallo comporta comunque l'applicazione dello scoperto e del minimo.

In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore non autorizzato scoperti e minimi si intendono raddoppiati.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.

Art. II.8 GARANZIA EVENTI NATURALI - OGGETTO

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- › grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o no;
- › da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.

La garanzia opera secondo i limiti indicati in polizza pari al massimale di €4.000 con l'applicazione di uno scoperto del 15% ed una franchigia di €300.

Art. II.9 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni:

- a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata

scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati e il massimale si riduce a 2.000 euro a meno che non siano presenti centri convenzionati nel raggio di 20 KM dal luogo di residenza o da quello di accadimento del sinistro.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. II.10 GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI – OGGETTO

La garanzia copre i danni materiali diretti al veicolo assicurato nel caso in cui sia coinvolto in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa R.C. auto a patto che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- › il conducente del veicolo assicurato non abbia alcuna responsabilità nel sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
- › il veicolo del responsabile sia identificato e abbia targa italiana;
- › nell'incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello assicurato).

Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall'indirizzo di residenza dell'assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l'obbligo per l'assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata.

La quantificazione dell'ammontare del danno viene effettuata secondo i criteri descritti all'Art.XII.22.2, fermo il limite del massimale indicato in polizza pari a 5.000 euro.

L'assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia così da evitare l'iter burocratico connesso alla liquidazione del danno da parte del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la parte di danno eccedente l'importo indennizzato da QUIXA.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa e ferma restando l'applicazione delle Franchigie previste in polizza.

Art. II.11 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia r.c.auto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati, a meno che non siano presenti centri convenzionati nel raggio di 20 KM dal luogo di residenza o da quello di accadimento del sinistro.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. II.12 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE

La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altro veicolo identificato con targa, anche in ipotesi di responsabilità attribuibile all'assicurato.

La garanzia comprende le stesse prestazioni previste dalla Garanzia "Veicoli non assicurati".

Art. II.13 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE

Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia R.C. auto. Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8.

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati, a meno che non siano presenti centri convenzionati nel raggio di 20 KM dal luogo di residenza o da quello di accadimento del sinistro.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. II.14 GARANZIA ATTI VANDALICI - OGGETTO

La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti vandalici.

Art. II.15 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA ATTI VANDALICI

In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito <https://www.quixa.it/sinistri/carrozzerie-convenzionate/>.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. II.16 GARANZIA MERCI TRASPORTATE

La garanzia copre i danni e/o le perdite materiali e dirette che le merci di proprietà del Contraente e inerenti alla sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di quelle escluse più avanti indicate, possano subire quando trasportate a bordo del veicolo indicato in polizza.

La presente garanzia non opera in sostituzione di una assicurazione vettoriale, dovendosi intendere - con tale espressione - una polizza di responsabilità civile diretta ad assicurare trasportatori, corrieri, spedizionieri e più in generale vettori in quanto civilmente responsabili per legge nel loro ruolo di vettori stradali.

La Garanzia non troverà quindi applicazione e non opererà quando l'Assicurato operi come trasportatore, corriere, spedizioniere e vettore stradale (farà fede, ai fini della relativa qualificazione, l'iscrizione dell'assicurato nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi tenuti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile).

QUIXA rimborsa i danni e le perdite materiali e dirette, comprese le spese necessarie al contenimento del danno, che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi. Il tutto con esclusione delle uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.

Art. II.17 CONDIZIONI ESSENZIALI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA MERCI TRASPORTATE

La operatività della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- › che il Contraente abbia un proprio interesse assicurabile sulle merci oggetto di assicurazione e che i rischi del trasporto siano a suo carico;
- › che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- › che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in polizza.

Art. II.18 CONDIZIONI ESSENZIALI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA MERCI TRASPORTATE

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antiquariato;
- b) pelli grezze e/o semi-lavorate, pellicce, prodotti farmaceutici;
- c) materiale foto-ottico ed audiovisivo, apparecchi radio, TV, HI-FI, HI-TECH, telefonia, computer e relativi accessori;
- d) merci infiammabili, esplosivi o pericolose;
- e) merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero;
- f) autoveicoli, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate.

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- g) dolo o colpa grave del Contraente, di suoi rappresentanti o dipendenti;
- h) atti od omissioni commessi dal Contraente sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- i) furto, rapina o sottrazione delle merci, comunque perpetrati;
- j) appropriazione indebita, ammanco, smarrimento, mancata consegna;
- k) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione, caduta di colli sia all'esterno che all'interno dell'autoveicolo indicato in polizza;
- l) inidoneità dell'autoveicolo e/o rimorchio per il trasporto e la protezione delle merci;
- m) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- n) cattivo stivaggio sull'autoveicolo indicato in polizza, cattiva preparazione delle merci al trasporto, da chiunque effettuati;
- o) operazioni di carico e/o scarico, con qualsiasi mezzo effettuate;
- p) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- q) intolleranza alle variazioni di temperatura;
- r) ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un rischio assicurato;
- s) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- t) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- u) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentavi a tale scopo;
- v) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- w) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- x) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- y) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo. Quixa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA Tel. Numero Verde 80006 59 99 (per chiamate dall'Italia) – Tel.

+39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) – Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata AXA Assistance Può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 17.00 e venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Le prestazioni comprese nella garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida co-pertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. IV.1 GARANZIA TUTELA LEGALE - OGGETTO

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, QUIXA, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo quanto indicato al successivo Art. "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- › le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo (è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio);
- › le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- › le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Centrale Operativa;
- › le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- › le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state auto-rizzate dalla Centrale Operativa;
- › le spese per il contributo unificato;
- › le spese di giustizia in sede penale;
- › le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- › gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- › le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- › le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- › le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. IV.2 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

L'assicurato deve:

- › regularizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- › assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa aggiuntivo rispetto a quanto indicato al precedente articolo

L'Impresa non si assume il pagamento di:

- › multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- › spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. IV.3 CASI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente auto-rizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.

Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa qualora questa non sia stata accettata.

- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

- d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Art. IV.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA (ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE)

Le garanzie di cui al precedente Art. IV.3 "Casi assicurati", valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. IV.5 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

La garanzia non è valida:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità dalla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L'Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- j) le controversie nei confronti dell'Impresa, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. IV.3 "Casi Assicurati" relativamente alla procedura del Risarcimento Diretto.

Art. IV.6 ESTENSIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della Assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del capoverso precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma da cui origina il caso assicurato: fermo restando che, qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- › le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- › le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. IV.7 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve immediatamente denunciare a QUIXA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Centrale Operativa notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. IV.3 "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo alla Centrale Operativa contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, QUIXA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con QUIXA.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con QUIXA.

Art. IV.8 ISTRUZIONE DEL CASO ASSICURATO

Se l'assicurato richiede l'attivazione della garanzia deve:

- a) informare immediatamente QUIXA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. IV.9 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Centrale Operativa si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. IV.7. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

QUIXA nonché la Centrale Operativa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e QUIXA e/o la Centrale Operativa, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile e/o Penale per la lite (Civile e/o Penale) da radicare.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. IV.10 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque cor-risposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Centrale Operativa, a condizione che li abbia sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. IV.11 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C. Auto.

TABELLA A Coefficienti di determinazione del premio

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.

CLASSI DI BONUS/MALUS	Coefficienti di determinazine del premio
-8	0,49000
-7	0,49000
-6	0,49000
-5	0,49000
-4	0,49000
-3	0,49000
-2	0,49000
-1	0,49000
0	0,49000
1	0,49000
2	0,55000
3	0,60000
4	0,64000
5	0,70000
6	0,77000
7	0,82000
8	0,89000
9	0,93000
10	1,00000
11	1,07000
12	1,14000
13	1,23000
14	1,39000
15	1,42800
16	1,45950
17	1,48050
18	1,51200

TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro

Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.

Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell'impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l'eventuale scontistica applicata.

CLASSI DI BONUS/MALUS	Coefficienti	In assenza di sinistri %	In assenza di sinistri €	In presenza di un sinistro %	In presenza di un sinistro €
-8	0,49			0,00%	0
-7	0,49	0,00%	0	0,00%	0
-6	0,49	0,00%	0	0,00%	0
-5	0,49	0,00%	0	0,00%	0
-4	0,49	0,00%	0	0,00%	0
-3	0,49	0,00%	0	0,00%	0
-2	0,49	0,00%	0	0,00%	0

CLASSI DI BONUS/MALUS	Coefficienti	In assenza di sinistri %	In assenza di sinistri €	In presenza di un sinistro %	In presenza di un sinistro €
-1	0,49	0,00%	0	0,00%	0
0	0,49	0,00%	0	12,24%	39,1
1	0,49	0,00%	0	22,45%	71,69
2	0,55	-10,91%	-39,1	16,36%	58,66
3	0,6	-8,33%	-32,59	16,67%	65,17
4	0,64	-6,25%	-26,07	20,31%	84,73
5	0,7	-8,57%	-39,1	17,14%	78,21
6	0,77	-9,09%	-45,62	15,58%	78,21
7	0,82	-6,10%	-32,59	13,41%	71,69
8	0,89	-7,87%	-45,62	12,36%	71,69
9	0,93	-4,30%	-26,07	15,05%	91,24
10	1	-7,00%	-45,62	14,00%	91,24
11	1,07	-6,54%	-45,62	14,95%	104,28
12	1,14	-6,14%	-45,62	21,93%	162,93
13	1,23	-7,32%	-58,66	16,10%	129,04
14	1,39	-11,51%	-104,28	5,00%	45,3
15	1,428	-2,66%	-24,77	3,68%	34,22
16	1,4595	-2,16%	-20,53	3,60%	34,22
17	1,4805	-1,42%	-13,69	2,13%	20,53
18	1,512	-2,08%	-20,53		

TABELLA B

Classe di conversione universale

Nel caso in cui il presente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "franchigia", il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle

N.A. (veicolo non assicurato).

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

TABELLA C

Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA

CLASSE CU	CLASSE QUIXA
1	-8
1	-7
1	-6
1	-5
1	-4
1	-3
1	-2
1	-1
1	0
1	1

CLASSE CU	CLASSE QUIXA
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

TABELLA D

Tabella delle regole evolutive QUIXA

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 4 O PIU' SINISTRI osservati
-8	-8	-6	-2	1	4
-7	-8	-5	-2	1	4
-6	-7	-4	-1	2	5
-5	-6	-3	0	3	6
-4	-5	-2	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 4 O PIU' SINISTRI osservati
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. V.1 GARANZIA DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO - OGGETTO

QUIXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite "Fabbricato", "Im-pianti e macchinari", "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Contenuto") indicati in polizza a se-guito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Danni ai Locali e al Contenuto.

Inoltre è possibile sottoscrivere altre garanzie opzionali quali:

- › Rottura vetri e insegne - lastre
- › Ricorso terzi
- › Danni alle Merci in refrigerazione
- › Danni a veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione;
- › Danni indiretti a seguito incendio - indennità aggiuntiva in forma fissa pari al 10%;

Le garanzie (base ed opzionali) della Sezione Danni ai Locali e al Contenuto - così come le estensioni delle Garanzie - sono prestate con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione Danni ai Locali e al Contenuto".

Art. V.2 UNIVERSALITÀ

Le Garanzie della Sezione Danni ai Locali e al Contenuto assicurano tutto quanto costituisce l'azienda fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle singole garanzie previste dalle presenti Condizioni e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza aziendale, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà considerato assicurato purché rientrante nella definizione di "Contenuto" data in Glossario.

Art. V.3 MERCI TEMPORANEAMENTE RIPOSTE PRESSO L'ABITAZIONE DEL TITOLARE

Le merci e gli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai Locali e al Contenuto, anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. V.4 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, la partita "Contenuto" della Sezione Danni ai Locali e al Contenuto coprirà entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art.5 - "Variazione del rischio", se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente. L'Assicurato dovrà comunicare a QUIXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, ogni Garanzia Danni ai Locali e al Contenuto resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione, ferma restando l'operatività dell'assicurazione R.C. Auto.

Contro quali danni posso assicurarmi Garanzie Base Danni ai Locali e al Contenuto

Art. V.5 CASISTICHE E/O EVENTI ASSICURATI - GARANZIA BASE DANNI AI LOCALI E AL CONTE

La garanzia base Danni ai Locali e al Contenuto copre i danni materiali e diretti al Fabbricato, Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali e al Contenuto causati da:

1. incendio, fulmine, implosione o scoppio;
2. esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente;
3. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. urto di veicoli stradali o di natanti e imbarcazioni non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato;
5. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

A parziale deroga dell'Art. V.25 "Esclusioni", lettera e), sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai Serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di Furto o tentato Furto. In ogni caso sono esclusi i danni liquidabili in base alle Garanzie della Sezione "Furto", se operante, tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto;

Art. V.6 DANNI DI NATURA ELETTRICA (FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO)

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", lettera i) della presente Sezione "Danni ai Locali e al Contenuto", QUIXA indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a Macchinario ed impianti elettrici e/o elettronici, Apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, pertinenti le partite assicurate.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza dall'indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. "Obblighi in caso di sinistro").

Art. V.7 SPARGIMENTI LIQUIDI – RICERCA GUASTI

Spargimento liquidi

QUIXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento installati nel Fabbricato assicurato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario);
- b) gelo, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture, di impianti idrici e igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento installati nel Fabbricato assicurato e/o di pertinenza del Macchinario, Attrezzatura posti o installati all'interno dei fabbricati;
- c) rottura di tubazioni interrate, sempre che si determini un danno materiale e diretto ai beni assicurati;
- d) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento (compresi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana anche se causato da accumulo di neve o grandine) di pertinenza del fabbricato assicurato;
- e) fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni (tale garanzia è prestata fino al 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro);
- f) dispersione di materie prime e merci liquide poste in serbatoi, vasche e silos (l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).

Ricerca Guasti

In caso di danno indennizzabile in base alle garanzie:

a) fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido, d) occlusione di condutture, e) fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), si rimborsano, le spese di ricerca e riparazione guasti necessariamente sostenute:

1. per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
2. allo scopo di cui al precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti e/o di arredamento, pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
3. per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;
4. per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (canal jet).

La garanzia Ricerca Guasti è prestata con un limite di indennizzo per annualità assicurativa indicato nella Scheda di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione Danni ai tuoi locali", la quale si applica una sola volta e non si cumula con quella della garanzia "Spargimento Liquidi - Ricerca Guasti".

L'assicurazione comprende altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra e fermo restando quanto previsto da ciascun limite massimo d'indennizzo determinato nella successiva Tabella Limiti Sezione Danni ai tuoi locali, i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da:

- › sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
- › mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,
- › caduta di alberi o distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine.

Art. V.8 ATTI DI TERRORISMO

A parziale deroga del successivo Art. "Esclusioni", lettera l), QUIXA risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Art. V.9 ENTI ALL'APERTO

Il macchinario, le attrezzature e le merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile causato da: incendio, esplosione e scoppio, non causato da ordigni esplosivi, caduta aeromobili loro parti e cose da essi trasportate, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie, comunque esclusi i danni di natura dolosa e i danni da eventi atmosferici.

L'assicurazione per gli enti all'aperto non comprende i danni di natura dolosa (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale - "Beni all'aperto Incendio doloso e atti vandalici", se operante).

Art. V.10 CONTENUTO PRESSO TERZI E PRESSO FIERE O MOSTRE

Il macchinario, l'attrezzatura, gli stampi e le merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai Locali e al Contenuto, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie

(compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera, negli Stati dell'Unione Europea e nel Regno Unito.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle merci e/o del macchinario, attrezzatura, stampi.

Art. V.11 SPESE DI SALVATAGGIO, DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO

Sono compresi, fermo restando quanto previsto da ciascun limite massimo d'indennizzo determinato nella successiva Tabella Limiti Sezione Danni ai tuoi locali, i seguenti oneri e spese a seguito di Sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione Danni ai Locali e al Contenuto:

A. i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza (spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.);

B. le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64);

C. le spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare il Contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Art. V.12 ONERI DI URBANIZZAZIONE - MAGGIORI COSTI DI RICOSTRUZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricato", per la Sezione Danni ai Locali e al Contenuto (fermo il disposto dell'Art. "Assicurazione parziale"), a completamento di quanto indicato nell'Art. "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o oneri di urbanizzazione, che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i maggiori costi di ricostruzione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.).

Art. V.13 ONORARI DI RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO

QUIXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Garanzia Danni ai Locali e al Contenuto (compreso quanto disciplinato dalle Garanzie Opzionali espressamente richiamate in polizza), gli onorari di riprogettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

Art. V.14 ONORARI DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI

QUIXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Garanzia Danni ai Locali e al Contenuto le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. XI.25 "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, fermo restando quanto previsto da ciascun limite massimo d'indennizzo determinato nella successiva Tabella Limiti Sezione Proteggi i tuoi locali.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Estensione Garanzie Opzionali (Danni ai Locali e al Contenuto) (Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. V.15 LASTRE

QUIXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre (per come definite in Glossario), dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi, nonché causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti al Fabbricato assicurato, agli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali di pertinenza o al Contenuto.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione Danni ai Locali e al Contenuto".

Art. V.16 RICORSO TERZI

QUIXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai tuoi locali.

Nel caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" o dalla garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato della Sezione "Danni agli altri", la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dagli articoli sopraindicati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza dei limiti indicati nella "Tabella Limiti

Sezione Danni ai tuoi locali".

L'Assicurato deve immediatamente informare QUIXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e QUIXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di QUIXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Art. V.17 MERCI IN REFRIGERAZIONE

QUIXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. V.25 "Esclusioni", lettera g), i danni materiali e diretti subiti alle merci assicurate poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata oppure dalle merci assicurate poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;
3. mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

oppure conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati dalla presente Sezione Danni ai Locali e al Contenuto.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo.

Ai fini dell'operatività della estensione Merci in Refrigerazione, il Contraente o l'Assicurato dovranno aver stipulato prima della stipula dell'Assicurazione un contratto di manutenzione degli impianti di produzione e distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi: tale contratto dovrà garantire interventi di manutenzione per un periodo almeno pari a tutta la durata dell'Assicurazione e potrà esserne omessa la stipula solo se il Contraente e/o l'Assicurato abbiano competenze professionali tali da consentire di eseguire direttamente loro detta manutenzione.

La garanzia "Merci in refrigerazione" ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

In caso di Sinistro con indennizzo complessivo inferiore a 2.000,00 euro è facoltà dell'Assicurato non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Art. V.18 ATTI VANDALICI

QUIXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite "Fabbricato, "Impianti e macchinari", Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Contenuto") indicati in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Danni ai Locali e al Contenuto per atti vandalici e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa compresi i danni provocati da ordigni esplosivi.

Art. V.19 BENI ALL'APERTO (INCENDIO DOLOSO E ATTI VANDALICI)

A parziale deroga di quanto previsto all' Art.- "Enti all'aperto" e di quanto previsto per la garanzia atti vandalici - "Ulteriori esclusioni specifiche" sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti subiti da macchinario, attrezzature e merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda causati da: incendio, esplosione scoppio di origine dolosa, atti vandalici verificatisi anche in conseguenza di eventi sociopolitici.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione Danni ai Locali e al Contenuto".

Art. V.20 VEICOLI E/O NATANTI E IMBARCAZIONI IN RIPARAZIONE O MANUTENZIONE

QUIXA indennizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati con la garanzia opzionale "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione", posti esclusivamente nell'ubicazione indicata in polizza, direttamente cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione Danni ai Locali e al Contenuto, fermo quanto stabilito dall'Art. "Esclusioni" della presente sezione e dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie.

La presente garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella sotto-limiti Sezione Danni ai Locali e al Contenuto", e comunque non assicura i danni causati dal veicolo assicurato con la garanzia RC Auto di cui capitolo I della Sezione Van.

L'assicurazione opera anche per le eventuali parti di natanti e imbarcazioni di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso, anche se le stesse parti sono componenti di natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Nella presente garanzia opzionale si intendono compresi, quando l'Assicurato eserciti attività di con-cessionaria automobilistica e/o officina, le autovetture e/o i motoveicoli aziendali posteggiati nell'ubicazione indicata in polizza, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso ed utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia.

Qualora un veicolo (o natante) danneggiato fosse già assicurato con altra polizza stipulata dal relativo proprietario (o da altri

nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

Art. V.21 ALLAGAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera j) Art. V.25 - "Esclusioni", QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate dalle partite ("Fabbricato", "Impianti e macchinari", "Attrezzature industriali e commerciali", "Contenuto" e "VEICOLI e/o NATANTI e IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione ") causati da "Allagamento" verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o rottura o rigurgito delle acque di scarico e delle fogne

Art. V.22 EVENTI ATMOSFERICI (EVENTI NATURALI) E SOVRACCARICO NEVE

Si premette che per la garanzia Eventi Atmosferici e Sovraccarico neve vale quanto segue. Operatività delle garanzie

Condizione essenziale per l'operatività della garanzie, è che gli eventi coperti dall'assicurazione siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Rimane, inoltre, fermo quanto stabilito nella Sezione "Danni ai locali e al contenuto" in termini di:

- › Esclusioni;
- › Limitazioni / Condizioni di operatività.

Oneri e spese

Per le seguenti voci di spesa, si rimanda ai rispettivi articoli disciplinati alla Sezione Danni ai Locali e al Contenuto nonché a quanto indicato nella Tabella limiti Danni ai Locali e al Contenuto

- › Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento
- › Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione
- › Onorari di riprogettazione del Fabbricato
- › Onorari dei periti - Operazioni peritali

Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve

QUIXA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate nell'ubicazione indicata in po-lizza da

1. eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
 - sono compresi i danni di bagnamento direttamente causati alle cose assicurate presenti all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Per le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, è previsto lo specifico sottolimito indicato nella "Tabella Limiti Sezione Danni ai Locali e al Contenuto".
2. Sovraccarico neve.
 - sono compresi i danni di bagnamento e/o schiacciamento causati alle cose assicurate presenti all'interno dei fabbricati a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
 - Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre: ai fini della garanzia, si intendono compresi il Macchinario, l'Attrezzatura, gli stampi e le Merci presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Che cosa non è assicurato

Art. V.23 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalle cose assicurate:

1. gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti all'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica Cod. 477891 - "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica Cod. 477831 - "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi");
2. boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo ciò che rientra nella definizione di merci per gli animali per la voce merceologia Cod. 477620 - "Negozio animali dome-stici" e di fiori e piante per le voci merceologiche Cod. 47761G - "Commercio di fiori e piante - esclusi chioschi (escluso garden center)" e Cod. 47761H - "Commercio di fiori e piante - compresi chioschi (escluso garden center)");
3. il terreno o l'area su cui sorgono i locali in cui viene svolta l'attività dichiarata in polizza;
4. piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;
5. merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza azien-dale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);
6. argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area dell'attività assicurata;
7. natanti e imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo;
8. ciclomotori, natanti e imbarcazioni o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (ai sensi del Codice delle Assicurazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari "Ricorso Terzi" e "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione ";
9. attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

10. pannelli / impianti solari termici e pannelli fotovoltaici

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

11. fabbricati in "leasing";

12. macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;

13. apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;

14. impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati per medesimi rischi con specifica polizza separata

Art. V.24 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (se persone fisiche), nonché dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata (in caso di Contraente e/o Assicurato persone giuridiche);
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto espressamente previsto dall'Art.V.5- "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione;
- g) causati o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Merci in refrigerazione" di cui all'Art. V.17, se operante;
- h) causati da gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti" di cui all'Art.V.7, se operante;
- i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico)" di cui all'Art. V.6, se operante;
- j) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia "Allagamento" e dalle garanzie "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti" e "Inondazione, alluvione" (artt. V.21, V.7 e V.23), se operanti;
- k) al contenuto di forni, o forni a muffola, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- l) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto previsto dall'Art. V.8 - "Atti di terrorismo" se operante;
- m) causati o dovuti a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto dalla garanzia "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti" di cui all'art. V.7, se operante.
- n) causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- o) integrati da perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber.

Art. V.25 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE BASE DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Art. V.25.1 DANNI DI NATURA ELETTRICA (FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO) - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia danni di natura elettrica non sono indennizzabili i danni:

1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
3. derivanti da operazioni di montaggio, smontaggio, prova e manutenzione;
4. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
6. da rovesciamento di liquidi;
7. indiretti;
8. subiti da macchine e apparecchiature elettroniche di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione;
9. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
10. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
11. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

Art. V.25.2 SPARGIMENTO LIQUIDI – RICERCA GUASTI - ESCLUSIONI

Per tutti gli eventi previsti dalla garanzia "Spargimento liquidi" sono esclusi:

➤ i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere

riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;

- le spese sostenute per la ricerca delle rotture e loro riparazioni, nonché per demolizione e ripristino delle parti murarie necessarie alla ricerca e riparazione del guasto (normate dalla garanzia "Ricerca Guasti").

Sono inoltre previste le seguenti esclusioni di garanzia:

- a) per fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido, la garanzia non indennizza i danni:
1. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
 2. da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "Fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)");
 3. di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
 4. da usura, corrosione o difetti di materiali;
 5. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, pluviali e grondaie;
 6. da rotture causate da gelo (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "gelo");
- b) per occlusione di condutture, la garanzia non indennizza i danni:
1. conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
 2. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo;
 3. dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione;
 4. dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, nonché ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata (se il Contraente e/o l'Assicurato non sono persone fisiche);
- c) per fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), la garanzia non indennizza i danni:
1. verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- d) per danni di dispersione di materie prime e merci liquide poste in serbatoi, vasche e silos, la garanzia non indennizza:
- i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
 - i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
 - le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente alla garanzia "Ricerca Guasti" restano sempre esclusi i danni da ricerca guasti relativi a rotture causate da gelo di tubi interrati e/o di condutture installate all'esterno del Fabbricato.

Art. V.25.3 GARANZIA ATTI DI TERRORISMO - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia "Atti di terrorismo" l'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Art. V.25.4 GARANZIA ENTI ALL'APERTO - ESCLUSIONI

L'assicurazione per gli "Enti all'aperto" non comprende i danni di natura dolosa e sono quindi esclusi gli atti vandalici in genere, anche se conseguenti ad eventi sociopolitici (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale - "Beni all'aperto Incendio doloso e atti vandalici" di cui all'art. V.19, se operante).

Art. V.26 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE OPZIONALI DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO -

Fermo restando quanto stabilito dall' Art. V.25 "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Danni ai Locali e al Contenuto le seguenti esclusioni specifiche.

Art. V.26.1 LASTRE - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia "Lastre" non sono indennizzabili:

1. le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
2. le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
3. i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
4. semplici scheggiature o rigature delle lastre;
5. le lastre aventi valore artistico;
6. i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

Art. V.26.2 RICORSO TERZI - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", l'assicurazione non comprende i danni:

- › a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- › di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- › il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- › quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'alinea precedente;
- › le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. V.26.3 MERCI IN REFRIGERAZIONE - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia "Merci in refrigerazione" non sono indennizzabili i danni alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Art. V.26.4 GARANZIA ATTI VANDALICI E SABOTAGGIO; DANNI PROVOCATI DA ORDIGNI ESPLOSIVI - ESCLUSIONI

La garanzia "Atti vandalici e sabotaggio" non indennizza i danni:

- a) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art. V.8 - "Atti di terrorismo");
- b) di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla Garanzia "Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici ed elettronici)" di cui all'art. V.6;
- c) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze;
- d) diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- e) subiti da enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni), ad eccezione di: serbatoi, re-cinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione, salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie "Beni all'Aperto - Incendio doloso e atti vandalici" di cui all'Art. V.19, se operante;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Art. V.26.5 ALLAGAMENTO - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia "Allagamento" non sono indennizzabili i danni:

1. alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
2. a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto;
3. conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;
4. causati da fuoriuscita di acqua salmastra e/o di acqua marina (mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marina o lacustre, maremoti);
5. conseguenti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
6. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;
7. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
8. subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati;
9. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali. (eventi assicurabili con la garanzia "Inondazione, Alluvione" art.V.23).

Art. V.26.6 BENI ALL'APERTO (INCENDIO DOLOSO E ATTI VANDALICI)

La garanzia "Beni all'aperto" non indennizza i danni:

1. subiti da veicoli e/o natanti e imbarcazioni;
2. causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art V.8 - "Atti di terrorismo");
3. da imbrattamento;
4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
5. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Art. V.26.7 EVENTI ATMOSFERICI (EVENTI NATURALI) E SOVRACCARICO NEVE - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- d) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- f) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- g) pannelli / impianti solari termici ed i pannelli fotovoltaici
- h) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- i) pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto.

Eventi atmosferici - Esclusioni Sono esclusi i danni causati da:

1. gelo;
2. accumulo di neve a pannelli / impianti solari termici ed pannelli fotovoltaici;
3. allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
4. bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi;
5. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
6. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
8. cedimento, franamento o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: - "Fabbricato"; - "Contenuto"; - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; - "Spese di demolizione e sgombero" causati da eventi atmosferici sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%";.

Sovraccarico neve - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- › a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- › ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- › ad antenne, tegole, lastre di cemento amianto / fibro cemento, lucernari, insegne, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- › ai pannelli / impianti solari termici e ai pannelli fotovoltaici
- › conseguenti a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana;
- › a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto.

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico, sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: "Fabbricato"; "Contenuto"; - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; "Spese di demolizione e sgombero" causati da sovraccarico neve. sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%"

Queste garanzie sono prestate con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Danni ai locali e al contenuto" e nella Scheda di polizza.

Art. V.26.8 VEICOLI E/O NATANTI E IMBARCAZIONI IN RIPARAZIONE O MANUTENZIONE UNITÀ - ESCLUSIONI

Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o unità natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione" non sono indennizzabili i danni:

1. subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
2. a natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
3. a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. V.27 DELIMITAZIONI DEL RISCHIO - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TOLLERANZE

e garanzie (base ed opzionali) previste nella presente Sezione "Danni ai Locali e al Contenuto" sono prestate a condizione che, come dovrà essere dichiarato dal Contraente in sede di stipula:

a) i fabbricati o i chioschi) siano dotati di strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili.

Vengono tollerati:

- le strutture portanti verticali in legno lamellare;
- i soppalchi con piano di calpestio combustibile purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- coibentazioni, pareti mobili divisorie e contro-soffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili;
- eventuali finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

b) l'attività esercitata dall'Assicurato non implichi la presenza di:

- esplodenti, purché la detenzione e/o impiego siano legalmente autorizzati in quantitativo superiore ad 1 Kg;
- merci speciali ovunque riposte nell'ambito dell'azienda assicurata, di peso complessivo superiore a 750 Kg;
- infiammabili destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione in quantitativo superiore a 1.000 Kg (non si tiene a tal fine conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda assicurata).

Non si tiene inoltre conto di esplodenti, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Qualora, in caso di sinistro venga riscontrato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati abbiano caratteristiche costruttive inferiori previste da quelle indicate alla lettera a) del precedente elenco, tale circostanza non comporta motivo di decadenza totale del diritto all'indennizzo, a condizione che la polizza sia stata sottoscritta in buona fede dal Contraente e che il fabbricato oggetto della copertura fosse in buone condizioni di statica e manutenzione.

In tal caso QUIXA corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di polizza per un fabbricato avente caratteristiche costruttive conformi, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che non siano sorte altre contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

Invece l'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi indicati alla precedente lett. b) comporterà l'applicazione dell'Art. 5 - "Variazione del rischio" in caso di aggravamento di rischio.

Art. V.30 MODIFICHE E VARIAZIONI FABBRICATO E MACCHINARIO

Fermo quanto previsto all'Art.5 - "Variazione del rischio", in caso di aggravamento, è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendovene nuovi, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad QUIXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art.XI.29 "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'azienda.

Art. V.31 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza che abbiano determinato una non corretta stima del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. V.32 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

Fermo quanto previsto all'Art.12 "Surrogazione", nell'ambito delle garanzie prestate dalla Sezione ""Danni ai Locali e al Contenuto" QUIXA rinuncia - salvo il caso di dolo dei soggetti di seguito indicati

- › al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso:
- › le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- › le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato (se persone giuridiche) siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- › l'amministratore ed il legale rappresentante delle società indicate al precedente alinea;
- › i clienti dell'Assicurato, sempre che quest'ultimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- › i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- › enti fieristici o organizzatori di eventi, sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. V.33 LIMITAZIONI NELL'INDENNIZZO - PARTITA CONTENUTO

Con riferimento alle partite "Fabbricato, "Impianti e macchinari", "Attrezzature industriali e commerciali" e "Contenuto", la garanzia opera fino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella seguente tabella, valide per sinistro e per anno assicurativo.

La partita "Contenuto è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

1. per gli enti particolari: 30% della somma assicurata per sinistro;
2. per quadri, tappeti ed oggetti d'arte: limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, QUIXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
3. per natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le

- vetrine dell'attività assicurata: 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo veicolo/natante;
4. per merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza: 20% della somma assicurata per sinistro. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
5. per valori: 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro;
6. per effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti: 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro e con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto.

TABELLA SOTTO-LIMITI SEZIONE DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO

Beni	Limiti
Enti particolari. (archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili)	Limite del 30% della somma assicurata.
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte).	Limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).
Natanti, autoveicoli, moto-cicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine dell'attività assicurata.	Limite del 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo veicolo/natante.
Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza.	Limite del 20% della somma assicurata.
Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza.	Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio)	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro.
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti.	Limite del 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.

Garanzia Base Danni ai Locali e al contenuto	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico)	10%	250 euro per sinistro*	Limite di indennizzo di 2.000 euro * Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con scoperto 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro.
Spargimento di acqua condotta o altro liquido	-	250 euro per sinistro	Limite del 50% delle somme assicurate.
Ricerca Guasti da fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido	-	250 euro per sinistro	Limite di indennizzo per annualità assicurativa indicato in scheda di polizza di 2000 euro
Danni da Gelo	10%	250 euro per sinistro	Limite di 5.000 euro per sinistro, con sotto limite di 2.500 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
Rottura delle tubazioni interrate	10%	250 euro per sinistro	Limite di 5.000 euro per sinistro, con sotto limite di

Garanzia Base Danni ai Locali e al contenuto	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
			2.500 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
Occlusione di condutture	10%	250 euro per sinistro	Limite di 5.000 euro per sinistro, con sotto limite di 2.500 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
Fuoriuscita accidentale da impianti automatici di estinzione (sprinkler)	10%	250 euro per sinistro	Limite del 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.
Danni da dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche, silos	10%	250 euro per sinistro	Limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di 5.000 per sinistro
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti.	-	-	Limite di 1.000,00 euro sinistro.
Atti di terrorismo.	10%	2.500,00 euro per sinistro	Limite del 80% della somma assicurata per singola partita
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	In base all'evento	In base all'evento	Per sinistro limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto".
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per sinistro	Per Inondazione, alluvione e Terremoto presso fiere e mostre, se previste in polizza gli eventi catastrofali, si applicano i limiti previsti nella scheda di polizza
Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare			Limite del 5% della somma assicurata per il "Contenuto" col massimo di 5.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.
Spese di demolizione e sgombero			Limite del 20% dell'indennizzo.
Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso.			Limite del 10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000 euro sinistro.
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione.			Limite del 10% dell'indennizzo pagabile relativo alla partita Fabbricato
Onorari di riprogettazione del Fabbricato.			Limite del 3% della somma assicurata "Fabbricato" col massimo di 3.000 euro sinistro/anno assicurativo
Onorari dei periti.			Limite del 3% dell'indennizzo col minimo di 750 euro ed il massimo di 3.000 euro.
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio.	10%		Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio.	20%		Nessuna variazione rispetto ai limiti di indennizzo già previsti in polizza.

TABELLA SOTTO-LIMITI GARANZIE OPZIONALI DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO

Garanzia opzionale Danni ai Locali e al contenuto	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Tumulti popolari, scio-peri, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo).	15%	500,00 euro per sinistro	Limite del 15% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
Eventi atmosferici	15%	500,00 euro per sinistro	Limite somma assicurata
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, ecc.			Limite somma assicurata
Sovraccarico neve	10%	2,500,00 euro per sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo.
Accumulo di neve a grandine, pluviali, camini, comignoli.	-	500,00 euro per sinistro	Limite di 2.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.
Ricorso terzi	-	-	Massimale assicurato € 100.000 Limite di indennizzo sino al 20% del massimale stesso per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.
Merci in refrigerazione	20%	250,00 euro per sinistro	Limite Somma assicurata contenuto
Merci, attrezzi e utensili trasportati	-	-	Limite del 20% delle somme assicurate per il "Contenuto" con il limite di 3.000 euro per sinistro/anno assicurativo.
Beni all'aperto (incendio doloso e atti vandalici)	10%	250,00 euro per sinistro	Limite Somma assicurata contenuto

Garanzia opzionale Danni indiretti

Garanzie Danni indiretti	Limite di indennizzo
Indennità aggiuntiva in forma fissa 10%	Fino al 10% dell'indennizzo.

Art. VI.1 GARANZIA EVENTI CATASTROFALI (TERREMOTO, FRANA, INONDAZIONE/ESONDAZIONE, ALLUVIONE)

(Garanzia operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

La presente garanzia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate inerenti il Fabbricato, il terreno, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, relative all'attività, in caso di:

- › **Terremoto (Sisma):** intendendosi per tale un sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- › **Frana:** intendendosi per tale un movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
- › **Alluvione, Inondazione ed Esondazione:** intendendosi per tali lo straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l'area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza (spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.).

Formula con Scoperto

Si precisa che i limiti massimi di indennizzo espressi in valore assoluto e indicati in polizza, previsti per la garanzia "Eventi Catastrofali" per ciascuna partita (Fabbricato, terreno, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali) sono complessivi: cioè è validi, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate.

Operatività della garanzia

La garanzia ha effetto:

- dalle ore 24 della data di decorrenza indicata Polizza, purché il premio o la prima rata di premio sia stato pagato

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella sotto-limiti catastrofali".

Art. VI.2 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalle cose assicurate:

1. gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale, rientranti in una delle partite "Impianti e Macchinari" e "Attrezzature Industriali e Commerciali" e purché inerenti l'attività assicurata), valori (o carte valore) in genere;
2. affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi");
3. boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel "Costo di ripristino", ossia i necessari lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno (qualora assicurato), ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
4. piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;
5. argini, dighe, tunnel, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, inoltre, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'Ubicazione;
6. natanti, imbarcazioni e aeromobili di qualsiasi tipo;
7. veicoli targati e/o altri veicoli, iscritti al P.R.A. ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi relativi alla garanzia del presente capitolo "Eventi Catastrofali";
8. fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi relativi alla garanzia del presente capitolo "Eventi Catastrofali";
9. Beni assicurati con la presente Polizza durante i mercati ambulanti all'aperto.
In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:
 - a) fabbricati in "leasing";
 - b) macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
 - c) apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
 - d) impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati per medesimi rischi con specifica polizza separata.

Art. VI.3 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - ESTENSIONE EVENTI CATASTROFALI

La polizza assicurativa non copre:

i. I beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

ii. i danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

iii. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

iv. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

b) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;

c) di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

d) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti;

e) causati da atti dolosi in genere;

f) ai beni all'aperto, eccetto quelli fissi per natura e destinazione.

Sono, inoltre, esclusi:

g) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione";

h) i danni diretti non espressamente richiamati nella presente Polizza o che abbiano coinvolto Beni non assicurati con la presente Polizza, i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;

i) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

j) i costi di trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

Terremoto (Sisma)

Relativamente alla garanzia "Terremoto" non sono indennizzabili i danni da:

› eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;

› valanghe e slavine;

› alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina.

Sono inoltre escluse le spese di demolizione e sgombero.

Inondazione/Esondazione Alluvione:

Relativamente alla garanzia "Inondazione/Esondazione Alluvione" non sono indennizzabili i danni da:

› mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;

› rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);

› umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

› rottura di dighe, fognature o canali artificiali;

› terremoto e frana, cedimento o smottamento del terreno;

› fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono inoltre escluse le spese di demolizione e sgombero.

Frana:

Relativamente alla garanzia "Frana" non sono indennizzabili i danni da:

› sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;

› eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;

› valanghe e slavine; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;

› frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese di demolizione e sgombero.

Art. VI.4 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - ESTENSIONE EVENTI CATASTROFALI

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della Polizza che l'Attività assicurata non venga esercitata in Fabbricati:

› che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;

› costruiti in aree golenali;

Sono in ogni caso esclusi tipologie di beni riferiti a tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica.

Art. VI.5 VALIDITÀ TERRITORIALE

Ai fini dell'efficacia della Polizza, i Beni assicurati devono essere ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.

Art. VI.6 MODIFICHE E VARIAZIONI FABBRICATO E MACCHINARIO

Fermo quanto previsto all'Art.5 - "Variazione del rischio", in caso di aggravamento, è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendovene nuovi, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad QUIXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art.XI.29 "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'azienda.

Art. VI.7 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza che abbiano determinato una non corretta stima del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. VI.8 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

Fermo quanto previsto all'Art. "Surrogazione", nell'ambito delle garanzie prestate dalla Sezione "Danni ai Locali e al Contenuto" QUIXA rinuncia - salvo il caso di dolo dei soggetti di seguito indicati - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso:

- › le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- › le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato (se persone giuridiche) siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- › l'amministratore ed il legale rappresentante delle società indicate al precedente alinea;
- › i clienti dell'Assicurato, sempre che quest'ultimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- › i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- › enti fieristici o organizzatori di eventi, sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Tabella sotto limiti Eventi Catastrofici

TABELLA SOTTO-LIMITI SEZIONE DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO

Garanzia Opzionale Danni Catastrofici	Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto (Sisma)	15%	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza
Inondazione/Eson-dazione/Alluvione	15%	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza
Frana	15%	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza

Art. VII.1 OGGETTO DELLA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T)

QUIXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dovesse pagare quale civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione (prestata ai sensi di quanto indicato ai successivi artt. in funzione dell'attività svolta) comprende anche i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare, strumentale ed accessorio rispetto all'attività dichiarata in polizza e comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da fatti (anche dolosi) commessi da persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I massimali assicurati indicati in polizza per la partita "R.C.T. - Garanzia Base" e per la partita - "R.C.O.

- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro", rappresentano l'obbligazione massima di QUIXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per QUIXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo. Tali limiti di risarcimento non determinano quindi un aumento del massi-male, essendo le garanzie aggiuntive e le estensioni della copertura base dirette ad ampliare gli eventi assicurati.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la partita "R.C.T. - Garanzia Base (RCT)" e per la partita - "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", previste dalla presente polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi massimali, l'importo massimo che QUIXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale R.C.T.

L'assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla scheda di polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle presenti Condizioni di assicurazione (si veda in particolare la "Tabella Limiti Sezione Danni agli altri).

L'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stato corrisposto il relativo premio.

Art. VII.2 R.C.T. - ATTIVITÀ ACCESSORIE RIENTRANTI NELLA R.C.T. - GARANZIA BASE

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i rischi derivanti:

- dall'esistenza e dall'impiego di macchinari in genere e di macchine operatrici fisse in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà (es. in leasing) nell'ambito dell'esercizio dell'attività assi-curata;
- dall'uso di velocipedi e mezzi di trasporto a mano, anche al di fuori delle aree aziendali;
- dal servizio antincendio interno o dell'intervento diretto degli Addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- dalla proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezza-ture e cartelli pubblicitari, striscioni - purchè tali insegne, attrezzature, cartelli e striscioni siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino - con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati;
- da lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature anche se affidata a terzi;
- dall'esistenza ed uso, nei locali assicurati, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nonché, gestione di mensa e bar aziendale, anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- dall'erogazione di corsi di formazione e stage, visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti;
- dalla partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati (compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand), fermo quanto previsto dall'Art. VI.16 "R.C.T. Garanzia smercio in regime Claims made";
- i) dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali, con esclusione della responsabilità civile del tour operator;
- j) da servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da personale dell'azienda o affidato a terzi, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto del personale sanitario e infermieristico addetto al servizio, esclusa la R.C. professionale di questi ultimi.

Per le attività affidate a terzi dall'Assicurato è fatto salvo il diritto di rivalsa di QUIXA nei confronti dei responsabili.

Art. VII.3 R.C.T. - R.C. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI DELL'ATTIVITÀ

Sono compresi nella garanzia base R.C.T., inoltre i rischi derivanti:

- dalla conduzione o uso dei fabbricati destinati all'esercizio dell'attività assicurata e relativi impianti fissi;
- da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;
- da esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché tale esercizio sia inerente all'attività dichiarata in polizza.

Art. VII.4 R.C.T. - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AL FABBRICATO

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati sia eseguiti in economia dall'Assicurato e sia affidati a terzi (committenza lavori), alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche).

Art. VII.5 R.C.T. - COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione di fabbricati e relativi impianti destinati all'attività assicurata, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

1. le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
2. siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
3. i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di QUIXA nei confronti dei responsabili.

Art. VII.6 R.C.T. - DANNI A TERZI DERIVANTI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Ricorso terzi" di cui all'art. V.16 prevista dalla Sezione "Danni ai locali e al contenuto", la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta garanzia.

Art. VII.7 R.C.T. - DANNI A TERZI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, alla condizione che essi siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Art. VII.8 R.C.T. - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda assicurata.

Art. VII.9 R.C.T. - COMMITTEZZA AUTO

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità, ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni a motore, alla condizione che tali mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ferma l'esclusione del veicolo assicurato ai sensi della garanzia R.C. Auto della Sezione Van.

La garanzia committenza auto è valida anche nel caso in cui alla data del sinistro la patente risulti scaduta da non più di 6 mesi, alla condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro e salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi riportati dal conducente nel sinistro stesso (in tal caso il rinnovo dovrà avvenire nei tre mesi successivi al decorso dei postumi).

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ad integrazione di quanto previsto dalla copertura RC auto (Sezione Van).

La garanzia committenza auto è prestata con i limiti indicati nella "Tabella sotto - limiti Sezione Danni agli Altri" ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Art. VII.10 R.C.T. - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEGLI ADDETTI - R.C. PERSONALE RIVALSIA INAIL PER INFORTUNI GRAVI A TITOLARI E SOCI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ OPERATIVA

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la responsabilità civile personale addebitabile agli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche.

In base a questa garanzia QUIXA risponde per il risarcimento di danni:

1. cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i prestatori di lavoro di cui si avvalga, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla garanzia base R.C.T. di polizza;
2. derivanti da morte e invalidità permanente da infortunio cagionato agli altri addetti, alla condizione che la garanzia R.C.O. sia operante, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla stessa.

Qualora non sia presente in polizza la copertura R.C.O. oppure l'evento non fosse coperto dalle garanzie della Sezione Infortuni, nei soli casi di infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime (art. 583 Codice Penale) a titolari e soci che svolgono attività operativa nell'impresa assicurata, la presente garanzia copre esclusivamente la rivalsa INAIL con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione Proteggit dai danni agli altri" (sottolimito del massimale R.C.T.).

Art. VII.11 R.C.T. - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA USO DI ARMI PER LEGITTIMA DIFESA

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la responsabilità civile personale sia del titolare sia degli addetti dell'Assicurato derivante dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco, all'interno dell'area di pertinenza aziendale, per i danni a cose di terzi e/o per gli eventuali danni da lesione cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa.

Art. VII.12 R.C.T. - OPERAZIONI DI CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO - DANNI A MEZZI DI TERZI SOTTO CARICO E SCARICO

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i danni materiali cagionati a terzi durante le operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali, inclusi i danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico.

Art. VII.13 R.C.T. - DANNI DA CIRCOLAZIONE DI CARRELLI ELEVATORI, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO, MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi di proprietà o in uso all'Assicurato stesso ed impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata, sempre che i danni si verifichino durante la circolazione in aree private recintate, anche se accessibili a terzi sia presso l'ubicazione assicurata sia presso aree private di clienti o fornitori.

Art. VII.14 R.C.T. - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Relativamente alle attività assicurate ed alla condizione che le attività subappaltate non superino il 30% del fatturato annuo totale dell'impresa assicurata, l'assicurazione risulta altresì operante per la responsabilità civile derivante da cessione di lavori in subappalto.

La presente garanzia opera alle condizioni che i subappaltatori (siano essi persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato cede l'esecuzione dei lavori):

1. risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
2. risultino in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalla legge vigenti.

Inoltre, a parziale deroga dell'Art.VI.31 "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lett. c), sono considerati terzi i subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da morte e da lesioni personali gravi o gravissime, così come definite nell'art. 583 Codice Penale (escluse malattie professionali), subiti nell'esecuzione dei lavori ceduti dall'Assicurato.

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

Art. VII.15 R.C.T. - GARANZIA SMERCIO IN REGIME "CLAIMS MADE"

A) La Garanzia Smercio copre le Richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti nei locali dove si svolge l'attività commerciale dichiarata in Polizza.

L'assicurazione della garanzia "Smercio" opera entro il massimale indicato in polizza per la Se-zione R.C.T. - Garanzia base, il quale rappresenta per questa copertura il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

La presente garanzia copre le richieste di risarcimento per danni verificatisi entro un anno dalla somministrazione o vendita dei prodotti, comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed alla condizione che le richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della polizza.

B) La Garanzia Smercio copre altresì i Danni dovuti a vizio o difetto originario dei beni prodotti dall'Assicurato, limitatamente alle seguenti attività:

1. Aziende alimentari, con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari o aziende con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro;
2. Bar, pasticceria, panetteria, gelateria, gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione, per i prodotti alimentari;
3. Profumerie e centri estetici, per prodotti cosmetici (compresi saponi);
4. Farmacie, per i prodotti galenici compresi i prodotti cosmetici;

La copertura è operante in particolare per le richieste di risarcimento per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati o venduti al pubblico nei locali facenti parte dell'attività assicurata.

Relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) Aziende alimentari e 2) Bar, pasticceria, panetteria, gelateria, gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione, la presente garanzia B) opera anche nei casi in cui i prodotti vengano consegnati al cliente consumatore finale direttamente ed esclusivamente dall'Assicurato stesso o da suoi addetti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

Per le Farmacie, qualora al momento del sinistro risulta operante altra e distinta polizza R.C. Professionale del Farmacista, la presente garanzia smercio, entro i limiti sopra indicati, indennizzerà esclusivamente la parte di danno risarcibile richiesto all'Assicurato, ma non liquidato a titolo di indennizzo da tale altra distinta polizza (l'indennizzo percepito dall'Assicurato in base alla polizza R.C. Professionale produrrà quindi, ai fini della liquidazione di sinistri per eventi considerati dalla presente garanzia, gli effetti di franchigia fissa ed assoluta).

Art. VII.16 R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE PER PRESTAZIONI A DOMICILIO (ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O BELLEZZA)

Limitatamente alle attività che prevedono servizi professionali di estetica e/o bellezza, la garanzia Base.

R.C.T. comprende la responsabilità per danni cagionati in occasione di servizi professionali prestati a domicilio dei clienti.

Per gli esercenti le attività di: parrucchieri, barbieri, estetisti, visagisti, istituti di bellezza, centri estetici, la presente garanzia opera inoltre per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio eventualmente presenti nei locali dove viene svolta l'attività assicurata, rimanendo invece esclusa la responsabilità derivante dalla proprietà e dall'esercizio di piscine.

Art. VII.17 R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A COSE INDOSSATE DAI CLIENTI (ATTIVITÀ DI BAR E RISTORAZIONE, BARBIERE E PARRUCCHIERE)

Limitatamente alle attività di bar e ristorazione (es. bar, pasticcerie, gelaterie, birrerie, pub, fast - food, pizzerie, trattorie e ristoranti) la garanzia Base R.C.T. comprende anche la responsabilità per danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti.

Relativamente all'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere, la presente garanzia è operante esclusivamente per danni conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Art. VII.18 OGGETTO DELLA GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

QUIXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi della normativa disciplinante l'azione di regresso spettante all'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (art. 10 e 11 D.P.R. 30/6/1965 e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38);
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei casi di cui al prece-dente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio indicata nella "Tabella Limiti Sezione Danni agli Altri".

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. l'irregolarità contributiva INAIL dell'impresa assicurata derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

La garanzia R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, a condizione che il ricorso a tali lavoratori avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di somministrazione del lavoro. Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. comprende anche la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.

Art. VII.19 OGGETTO DELLA GARANZIA R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

QUIXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- › morte, lesioni personali,
- › distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del Fabbricato o dei fabbricati indicati in polizza, destinato ad azienda che esercita l'attività indicata in polizza, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione.

Ad integrazione della definizione di fabbricato data in Glossario, sono in esso comprese le relative pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Qualora i locali di proprietà assicurati in polizza facciano parte di un condominio o siano parte di un Fabbricato costituito da più unità immobiliari, la garanzia è prestata per:

- › la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario individuale della singola unità immobiliare;
- › la proporzionale quota di corresponsabilità sullo stesso gravante quale contitolare di diritto di comproprietà o di altro diritto reale sulle parti comuni del Fabbricato nel quale è situata l'unità immobiliare di sua proprietà individuale.

Resta ferma la esclusione dalla garanzia di ogni forma di responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà passiva.

La garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato" comprende i danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

Per i fabbricati in stato di inattività, cioè non utilizzati da più di 6 mesi, la garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato" prevede limiti aggiuntivi a quelli operanti per la generalità dei Fabbricati (si rinvia alla "Tabella Limiti Sezione Danni agli altri").

Come ampliare la copertura assicurativa

Estensione Garanzie Opzionali (Danni agli altri - Responsabilità civile) (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. VII.20 LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga del successivo Art."R.C.T. - Esclusioni", la garanzia comprende, in caso di lavori presso terzi relativi all'attività oggetto dell'assicurazione e a quelle ad essa strettamente connesse, i danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono compresi anche i danni:

- a) derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) a condutture ed impianti sotterranei.

Rimangono a carico dell'Assicurato, oltre allo scoperto ed al minimo indicati nella "Tabella Limiti Danni agli altri", anche i limiti per sinistro indicati nella tabella sottostante.

LAVORI PRESSO TERZI
Limite per sinistro/anno

Limite per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei	Limite per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori
50.000 euro	25.000 euro	100.000 euro

Il limite per sinistro per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori, non si somma con il limite previsto dall'Art. - "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio".

Inoltre a parziale deroga del successivo Art. VI.26- "R.C.T. - Esclusioni", per le attività che prevedono per la loro specificità l'utilizzo di ponteggi e impalcature, la garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

Art. VII.21 DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE

A parziale deroga del successivo Art. VI.26 "R.C.T. - Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi.

Art. VII.22 DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI

A parziale deroga del successivo Art. VI.26 "R.C.T. - Esclusioni", la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. , per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nei locali aperti al pubblico dell'attività assicurata.

Art. VII.23 DANNI A COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI – LAVANDERIE

A parziale deroga del successivo Art. VI.26 "R.C.T. - Esclusioni", la garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate dai clienti, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura o oggetto di altro trattamento, per le seguente attività:

- › "Lavanderie, tintorie - escluse lavanderie a gettoni;
- › "Lavanderie a gettoni";
- › "Sartoria e riparazioni sartoriali".

Che cosa non è assicurato

Art. VII.24 R.C.T. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

1. derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
2. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto espressamente previsto dall'Art. VI.8- "R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale";
3. conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
4. conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
5. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dal solo Art. VI.9 - "R.C.T. - Committenza auto");
6. da proprietà ed uso di natanti e imbarcazioni a motore;
7. da impiego di aeromobili;
8. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
9. alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
10. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ferma restando l'assunzione in copertura dei danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso i locali della sua attività, trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà in relazione alla tipologia di intervento secondo il comune buon senso salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi";
11. a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a cose di terzi movimentate", se operante;
12. a condutture ed impianti sotterranei, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi";
13. a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi";
14. da furto, salvo - se operanti - quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti", "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie" e "Lavori presso terzi";
15. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. VI.6 "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi";

16. derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
17. a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "Cose portate dai clienti" e "Cose con-segnate dai clienti - Lavanderie";
18. cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'Art.VI.16-"R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made";
19. derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'Ubicazione indicata in polizza;
20. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. Tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
21. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
22. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art.VI.7 "R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività";
23. ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
24. ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
25. a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
26. derivanti da campi elettromagnetici;
27. di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
28. derivanti da perdite monetarie pure;
29. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che con-tribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase (si intendono comunque coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati);
30. di natura psichica e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati;
31. direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
32. da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista;
33. derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
34. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
35. derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
36. derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
37. a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
38. derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
39. riconducibili alla responsabilità vettoriale;
40. derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica.

Art. VII.25 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE BASE R.C.T.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art.VI.26 – "R.C.T. – Esclusioni", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Art. VII.25.1 R.C.T. - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività - Esclusioni

Relativamente alla garanzia "Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività" non sono indennizzabili i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. VII.25.2 R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio - Esclusioni

Relativamente alla garanzia "Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" sono in ogni caso esclusi i danni:

1. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo compresi i veicoli e/o natanti e imbarcazioni in consegna o custodia;
2. ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;
3. verificatisi nello svolgimento di attività presso terzi.

Art. VII.25.3 R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa - Esclusioni

La garanzia "R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa" non opera per le società cooperative.

Art. VII.25.4 R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico -

Esclusioni

Relativamente alla garanzia “Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico” sono in ogni caso esclusi i danni:

1. conseguenti al mancato uso dei mezzi danneggiati;
2. da circolazione dei veicoli a motore soggetta all'obbligo assicurativo per legge;
3. a natanti e imbarcazioni;
4. a veicoli prelevati, consegnati o movimentati per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili.

Art. VII.25.5 R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi - Esclusioni

Relativamente alla garanzia “Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi”, restano comunque esclusi i danni:

1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque i danni rientranti nell'ambito di applicazione delle norme del Codice delle Assicurazioni relative alla circolazione stradale di veicoli e successive modifiche ed integrazioni;
2. subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (assicurabili con specifica estensione).

Art. VII.25.6 R.C.T. - Garanzia smercio in regime “Claims Made” - Esclusioni

Relativamente all'assicurazione “R.C.T. - Smercio in regime “Claims Made”, sono esclusi i danni:

1. dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi,
2. per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente.

Relativamente alle garanzie A) e B) dell'Art. VI.16 “Garanzia smercio in regime “Claims Made”, sono escluse le richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta.

Relativamente alle garanzie A) e B) dell'Art. VI.16 “Garanzia smercio in regime “Claims Made”, l'assicurazione non è operante per le attività di vendita a domicilio “on line” e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio.

Art. VII.25.7 R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Esclusioni

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Art. VII.26 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE OPZIONALI R.C.T.

Art. VII.26.1 R.C.T. – Lavori Presso Terzi - Esclusioni

Relativamente alla garanzia “Lavori presso Terzi” sono esclusi i danni:

1. derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;
2. derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura;
3. resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
4. derivanti da normale assestamento di fabbricati;
5. causati da vizio di impermeabilizzazione;
6. derivanti da vibrazioni in genere.

Art. VII.26.2 R.C.T. – Danni a Cose di Terzi Movimentate - Esclusioni

Relativamente alla garanzia “Danni a cose di terzi movimentate” di cui all' Art. VI. 23 sono in ogni caso esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione delle norme del Codice delle Assicurazioni relative alla circolazione stradale di veicoli e successive modifiche ed integrazioni.

Art. VII.26.3 R.C.T. – Danni a Cose Portate dai Clienti - Esclusioni

Non sono indennizzabili con la garanzia “Cose portate dai clienti” i danni agli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli. La garanzia non è

operante per lavanderie, lavanderia a gettone, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati (la cui copertura è disciplinata dalla garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie".

Art. VII.26.4 R.C.T. – Danni a Cose Consegnate dai Clienti – Lavanderie - Esclusioni

La garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie non è operante per i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

Art. VII.27 GARANZIE R.C.T./R.C.O. - VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale - se non diversamente specificato di seguito - per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico. Sono tuttavia compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A, Canada e Messico se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

In deroga a quanto indicato al precedente capoverso, per le seguenti garanzie R.C.T. l'estensione territoriale è così delimitata:

1. Committenza auto: è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
2. Cessione di lavori in subappalto: è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica);
3. Smercio: è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica), con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria, la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, con i limiti previsti dall'Art. VI.16 "R.C.T. - Garanzia Smercio in regime "Claims made", per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Art. VII.28 PARAMETRO UTILIZZATO PER LA TARIFFA (NUMERO ADDETTI) - TOLLERANZE

Il premio della presente Sezione "Danni agli Altri", è determinato in base al numero massimo complessivo di 2 addetti.

In caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad QUIXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora, all'insorgere di un sinistro, il numero di addetti dovesse risultare in misura superiore a quanto sopra indicato, verrà applicato il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo con le modalità stabilite dalla "Tabella delle percentuali di indennizzo" sotto riportata.

Tabella delle percentuali di indennizzo

Se il numero complessivo degli addetti riscontrati al momento del sinistro risulta maggiore dei 2 addetti assicurati, l'importo indennizzabile in termini di polizza viene ridotto come di seguito:

+ 1 addetto	+ 2 addetti	+ 3 o più addetti
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al	l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al	l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al
80%	70%	40%

Si conviene che ai fini della tolleranza del parametro addetti, non si considerano rientranti nel numero degli addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli addetti dichiarati in polizza (o nell'ultima comunicazione fatta a QUIXA) ricomprenda i prestatori di lavoro assenti.

Art. VII.29 R.C.T. - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. VII.30 R.C.T. – ESTENSIONE AL NOVERO DEI TERZI

A parziale deroga dell'Art. VI.31 - "R.C.T. – Soggetti non considerati terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

1. I titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito del Fabbricato in cui è esercitata l'attività dichiarata in Polizza, per eseguirvi lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico e/o l'eventuale "stoccaggio" di merci se svolto con carattere di occasionalità e a titolo di favore nei confronti del cliente/Assicurato;
2. i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino il Fabbricato in cui è esercitata l'attività dichiarata in Polizza per ragione del loro incarico;
3. i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli presso il Fabbricato in cui è esercitata l'attività dichiarata in Polizza.

Tabella sottolimiti Sezione Danni agli altri
Tabella sotto-limiti Sezione Danni agli altri (Responsabilità Civile) – Garanzie Base

Responsabilità Civile Terzi Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori.	10%	250 euro per sinistro	Limite di 50.000 euro per sinistro/anno assicurativo
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico conseguente a rottura accidentale	10%	250 euro per sinistro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività.		1.000 euro per danni a cose per sinistro	Limite di 250.000 euro per sinistro/anno assicurativo.
Committenza lavori di straordinaria manutenzione.	10%	500 euro per sinistro	Limite di 250.000 euro per sinistro/anno assicurativo.
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto.			Limite di 250.000 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività.	10%	1.500 euro per sinistro	Limite del 10% del massimale R.C.T., col massimo di 250.000 euro, per sinistro/anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale.	10%	1.500 euro per sinistro	Limite del 5% del massimale R.C.T. col massimo di 150.000 euro, per sinistro/anno assicurativo
Committenza auto.	-	150 euro per sinistro	-
R.C. personale: rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (solli casi di infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime - art. 583 Codice penale).	-	-	Solo per rivalsa INAIL fino a 150.000 euro per sinistro/anno assicurativo
R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco.	10%	250 euro per danni a cose per sinistro	-
Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico.	10%	300 euro per sinistro	Limite di 250.000 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi.	10%	250 euro per danni a cose per sinistro	Limite di 100.000 euro per sinistro/anno assicurativo
Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti limitatamente morte o lesioni gravi o gravissime (art.	-	-	Entro il 50% del massimale R.C.T.

Responsabilità Civile Terzi Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
583 Codice penale).			
Smercio A) e B) Per danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (c.d. difetto originario del prodotto) quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o consegnati a consumatori finali	-	-	Entro il massimale "R.C.T. - Garanzia base", che rappresenta limite di indennizzo per sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo.
R.C. per danni a cose indossate dai clienti (attività di bar e ristorazione, barbiere e parrucchiere).	-	150 euro per sinistro	Limite di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O:	-	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente di 2.500 euro	-

Art. VIII.1 GARANZIA FURTO - OGGETTO

Le garanzie della Sezione Furto assicurano, con la partita "Contenuto Furto" Merci inerenti all'attività dichiarata in polizza, macchinari, attrezzatura ed arredamento, enti particolari, posti all'interno del fabbricato nella ubicazione indicata nella Polizza.

L'assicurazione è prestata per le somme indicate sulla Polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle presenti Condizioni di assicurazione (si veda in particolare la "Tabella Limiti Sezione Furto").

L'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio.

Art. VIII.2 CONTENUTO PRESSO TERZI O PRESSO MAGAZZINO SEPARATO

Si intende assicurato il contenuto, limitatamente a Macchinari (esclusi: attrezzi e utensili), Attrezzatura e Merci, presso terzi in deposito e/o lavorazione. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovranno fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di detti beni.

Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente a Merci ed Attrezzatura, anche se posto in deposito separato, di proprietà o locato all'Assicurato, situato nello stesso Comune.

In caso di sinistro QUIXA si riserva di chiedere all'Assicurato/Contraente documentazione attestante la proprietà o la locazione dei locali adibiti a magazzino separato.

L'assicurazione operante per le garanzie della Sezione Furto, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto dall'Art.

VII.9 "Caratteristiche dei Fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. VII.10 "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

Art. VIII.3 CONTENUTO PRESSO FIERE E MOSTRE

Si intendono assicurate: il Macchinario, le Merci ed Attrezzature presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino, in paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito.

Le garanzie della Sezione Furto prescindono dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. VIII.4 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, la partita "Contenuto Furto" coprirà entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Variazione del rischio" in caso di aggravamento del rischio.

La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompagnatoria, emessa dall'impresa di trasporto.

L'Assicurato dovrà comunicare a QUIXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali.

In assenza di modifica, trascorso tale periodo, le garanzie della Sezione Furto resteranno sospese sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione, ferma restando la perdurante operatività della copertura R.C. Auto.

Contro quali danni posso assicurarmi**Art. VIII.5 CASISTICHE E/O EVENTI ASSICURATI**

QUIXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i Valori ed Enti particolari con i limiti indicati dall'Art. VII.17 "Limitazioni nell'indennizzo - Partita Contenuto"), anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in polizza, causati:

- a) da furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 1. violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) da rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) ai beni assicurati nella commissione o tentativo del furto, della rapina o dell'estorsione;
- d) per effetto di guasti cagionati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza e le rispettive porte (esclusi i contenuti), nonché il furto di fissi e infissi stessi e con esclusione del Furto di cose esterne diverse da fissi e infissi (quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del Tetto e simili).

La garanzia è inoltre operante per guasti:

1. ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area

- aziendale;
2. agli infissi esterni, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o scasso;
- e) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Oneri e spese

Art. VIII.6 SPESE PERITALI, DUPLICAZIONE DOCUMENTI, MIGLIORIE MEZZI DI CHIUSURA, ALTRE SPESE

QUIXA inoltre rimborsa i seguenti oneri e spese, purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia Furto:

1. le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conforme-mente al disposto dell'Art.XI.25 "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
2. le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;
3. le spese documentate per la sostituzione delle serrature di ingresso dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità;
4. le spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia opera anche per eventuali spese documentate per temporanea vigilanza dei locali contenenti i beni assicurati, qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso;
5. il costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite complessivo indicato nella "Tabella Limiti Sezione Furto" fermo restando che ogni rimborso è subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Cosa non è assicurato

Art. VIII.7 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- a) gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);
- b) aeromobili di qualsiasi tipo, natanti e imbarcazioni di lunghezza "fuori tutto" superiore a 24 metri;
- c) beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- d) cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti merci, quali a titolo esemplificativo: natanti e imbarcazioni, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.);
- e) carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
- f) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.
- g) Ai pannelli / impianti solari termici e ai pannelli fotovoltaici
- h) macchinari ed attrezzature in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata;
- i) apparecchiature elettroniche, se assicurate, con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- j) impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata.

Art. VIII.8 DANNI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, nonché dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata della società se il Contraente e/o l'Assicurato sono persone giuridiche;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 2. da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. VII.12 "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";
 3. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 4. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non

- utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio;
 - g) subiti dai beni all'aperto;
 - h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
 - i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi;
 - j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti il mero valore materiale delle cose assicurate.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. VIII.9 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI CONTENENTI I BENI ASSICURATI

Ai fini della piena efficacia delle garanzie della Sezione Furto, il fabbricato nell'ubicazione indicata in Polizza contenente i beni assicurati dovrà avere pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

L'assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comuni-canti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area aziendale nell'ubicazione indicata in polizza, fermo restando che si intendono comunque comprese le dipendenze al di fuori dell'azienda sempre che poste ad una distanza non superiore a m. 100 dall'ubicazione indicata in polizza.

Resta fermo quanto diversamente indicato in polizza agli Artt per le garanzie "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato" e "Contenuto presso fiere e mostre".

Art. VIII.10 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Le garanzie della Sezione Furto sono prestate considerando che, come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula

- ▶ ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro;
- ▶ i mezzi di chiusura indicati al precedente punto siano in alternativa, anche costituiti da catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- ▶ nelle inferriate e nei serramenti le luci presenti diano di dimensioni tali da non essere oltrepassabili dall'esterno senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di furto, se l'introduzione nei locali avviene:

1. forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, QUIXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
2. attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art.VII.9 "Caratteristiche dei Fabbricati contenenti i beni assicurati" oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art., QUIXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (quale, in via esemplificativa la "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto" di cui articolo dedicato), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art.2 "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. VIII.11 FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLE MERCI AD ELEVATO RISCHIO FURTO

In caso di sinistro furto di Merci che colpisca una attività classificata ad elevato rischio furto, cioè con una delle seguenti attività:

Cod. Attività: 212009 COSMETICA, CHIMICA E FARMACEUTICA - 151100 PELLE E CUIOIO (Lavorazione di cuoio e pelle)- 151209 PELLE E CUIOIO (Produzione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria)- 257F SERRAMENTI METALLO E LAVORAZIONI (Produzione di minuteria metallica, coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, serrature e chiavi - con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio)- 2599F SERRAMENTI METALLO E LAVORAZIONI (Produzione e lavorazione di prodotti in metallo - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio)- 309210 VEICOLI E NATANTI - COMMERCIO E RIPARAZIONE- 471990 SERVIZI

A PERSONE E IMPRESE (Bazar, emporio di vari prodotti non alimentari - Esclusi preziosi) - 4672F SERRAMENTI METALLO E LAVORAZIONI (Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio) - 477220 PELLE E CUIOIO (Commercio di articoli di pelletteria e da viaggio, compresa selleria ed articoli per equitazione) - 477310 'COSMETICA, CHIMICA E FARMACEUTICA (Farmacie e parafarmacie) - 471140

'ALIMENTARE E BEVANDE ('Supermercati, Minimarket, drogheria, prodotti per la casa) - 477110 ACCESSORI ED ABBIGLIAMENTO (Negozio di abbigliamento, inclusi abiti da lavoro, indumenti protettivi - Escluse pellicce) - 477920 'ARTICOLI PER

IL TEMPO LIBERO (Negozio di antiquariato - Esclusi preziosi) – 476410 'ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO (ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO)

– 477210 'PELLE E CUOIO Negozio di calzature e accessori – 474200 'ELETTRICITA', ELETTRONICA, INFORMATICA ('Negozio di telefonia e apparecchi di telecomunicazioni) – 477820 'ARTICOLI E SERVIZI PER LA PERSONA ('Ottico e vendita di materiale per fotografia) - 472600 RISTORAZIONE (Tabaccheria e ricevitoria (anche con bar), dall'importo liquidato per il sinistro sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto Furto (COF)" con il massimo di 2.000,00 euro.

Per le merci in deposito e/o lavorazione presso terzi di cui all'Art.VII.2 "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso terzi. Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art. VIII.12 FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI ATTIVITÀ DA PRESTATORI DI LAVORO

A parziale deroga del seguente Art.V.25 "Esclusioni", lettera d) punto 2), QUIXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. VII.5 "Casistiche e/o eventi assicurati", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. VIII.13 FURTO CON ROTTURA DEI VETRI DELLE VETRINE

L'assicurazione furto è operante anche con riferimento ai furti commessi dall'esterno:

- a) attraverso maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retro-stante;
- b) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate (c.d. Furto con spaccata).

Art. VIII.14 FURTO MOTORI ESTERNI E UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO DI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. VII.7 "Cose escluse dall'assicurazione", lettera d), l'assicurazione furto è estesa al furto di motori esterni e/o di unità di raffreddamento esclusivamente montati ed ancorati al suolo o al fabbricato facenti parte di impianti termici o di condizionamento al servizio dell'attività assicurata.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, se il furto oggetto di sinistro è avvenuto senza scasso o senza segni evidenti di manomissione delle parti ancorate al suolo o del fabbricato, QUIXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. VIII.15 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'azienda o all'Assicurato, QUIXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" di cui all'art. o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza.

Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

La suddetta riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C. Auto con QUIXA sulla base di separata polizza.

Art. VIII.16 LIMITAZIONI NELL'INDENNIZZO - PARTITA CONTENUTO

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. XI.29 "Assicurazione parziale".

Relativamente alla partita "Contenuto Furto", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata, relativamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, QUIXA indennizza sol-tanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- 15% della somma assicurata natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata. Qualora un veicolo (o natante) venga danneggiato solo in parte (danno o furto parziale), QUIXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico;
- 10% della somma assicurata per merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (compresi cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi), purché inerenti l'attività assicurata. Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro, per valori, ovunque riposti sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. Limite del 20% se i valori sottratti erano custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg.,. I due limiti non sono cumulabili tra loro;
- 5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000, euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500,00 euro per singolo oggetto relativamente a effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti.

Tabella sotto-limiti Sezione Furto
Tabella sotto-limiti Sezione Furto

Beni	Limiti di indennizzo contenuto Furto
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte.	Limite del 10% della somma assicurata
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi).	Limite del 10% della somma assicurata. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.
Natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi di arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine.	Limite del 15% della somma assicurata.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro.
un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio)	Limite del 20% per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti.	Limite del 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro, comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.

Garanzie sezione Furto	Importo Liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi.	-	Limite di 3.000 euro per sinistro
Atti vandalici.	-	Limite del 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro.
Costo di riacquisto e operazioni di riparazione o ricostruzione enti particolari.	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.	Sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il "Contenuto Furto".
Spese ed onorari del perito.	-	Limite del 3% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per sinistro.
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sotto i punti 2) Spese di sostituzione delle serrature., punto 3) Spese per migliorare i mezzi di chiusura. punto 4) Spese di temporanea vigilanza. punto 4)	-	Complessivamente per tutte le spese sostenute (di cui ai punti 2), 3) e 4)) limite di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Contenuto presso terzi	-	20% della somma assicurata "Contenuto Furto")"
Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 metri dall'attività principale ma nello stesso Comune)	-	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Contenuto presso fiere e mostre	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.	20% della somma assicurata "Contenuto Furto"
Trasloco cose assicurate	-	50% della somma assicurata "Contenuto Furto"
Mezzi di chiusura non conformi	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.	-
Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto	Franchigia pari al 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto" col massimo di 2.000,00 euro.	-
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività	70% restando il 30% a carico dell'Assicurato.	50% della somma assicurata "Contenuto Furto"
Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato*	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato*.	* Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla

Garanzie sezione Furto	Importo Liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
		polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia.
Esistenza di procedure concorsuali*	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato*.	

Art. IX.1 GESTIONE DEL SERVIZIO

QUIXA si avvale per la gestione dei servizi di cui alla presente Sezione della Centrale Operativa.

QUIXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di Pronto Intervento, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di Pronto Intervento possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/ Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Art. IX.2 GARANZIA PRONTO INTERVENTO - OGGETTO

QUIXA, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza; se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA Assistance si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al limite previsto per ogni singola prestazione di Pronto Intervento dietro prestazione di idonea documentazione.

Art. IX.2.1 Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

QUIXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 250,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Art. IX.2.2 Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

QUIXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 250,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Art. IX.2.3 Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- b) furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

QUIXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 250,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. IX.2.4 Invio di un Vetraio in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali inclusa l'insegna, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

QUIXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 250,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. IX.2.5 Invio di un Serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo QUIXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'autorimessa o ad altri locali dell'esercizio ricettivo;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei suddetti locali dell'esercizio ricettivo, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione;
- c) scoppio, allagamento.

Art. IX.2.6 Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione)

Qualora l'Assicurato necessiti di un Frigorista presso il proprio locale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo QUIXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.

La prestazione operante quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di refrigerazione degli apparecchi del locale, a seguito di rottura degli stessi non causata da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato.

Art. IX.2.7 Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora presso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo QUIXA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

Art. IX.2.8 Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero)

Qualora in caso di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio occorsi presso i locali dell'Assicurato che si trova in viaggio e lo stesso necessiti di rientrare al domicilio, o alla propria residenza, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di 300,00 euro.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 300,00 euro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Centrale Operativa, documentate.

Art. IX.2.9 Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature

In caso di incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici di attrezzature, impianti ed apparecchiature sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi fino ad un massimo complessivo per sinistro di 300,00 euro.

Art. IX.2.10 Recupero documenti e materiale cartaceo

In caso di danni al locale, prodotti da acqua, incendio, esplosione, la Centrale Operativa potrà inviare un'impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica tenendo a carico il costo fino a 300,00 euro per sinistro.

Art. IX.2.11 Invio di una Guardia Giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di:

- a) furto/tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti;
- b) atti vandalici;
- c) eventi atmosferici;
- d) incendio che abbia reso inoperanti i sistemi di sicurezza e chiusura;

la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

QUIXA terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 giorni consecutivi e 10 ore al giorno. Decorsi i 10 giorni, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. IX.2.12 Ripristino dell'agibilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

QUIXA terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 300,00 euro per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. IX.2.13 Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare, legionella, salmonella e altri patogeni) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con massimo 1 (un) evento per anno assicurativo. Sono compresi nel limite di 500,00 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

Art. IX.3 INVIO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO IN DISINFESTAZIONE

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

QUIXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonchè per eventuali danni da questi provocati.

QUIXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di QUIXA e della Centrale Operativa stessa secondo ragionevolezza.

Valgono inoltre le seguenti esclusioni specifiche

Prestazione: 1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Dalla prestazione "Invio di un Elettricista in caso di urgenza" sono esclusi:

- › gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- › gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- › gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- › gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Prestazione: 2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Dalla prestazione "Invio di un Idraulico in caso di urgenza" sono esclusi:

- › gli interventi su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, ecc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- › gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- › gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- › gli interventi per danni causati dal gelo.

Prestazione: 7. Fornitura temporanea di energia elettrica

Relativamente alla "Fornitura temporanea di energia elettrica" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- › corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- › interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- › guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

Art. IX.4 ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- › mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- › con costi a carico di QUIXA entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- › senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- › entro il limite (somma massima in euro) previsto per ciascun tipo di prestazione di Pronto Intervento.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Art. IX.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, le Garanzie della Sezione Pronto Intervento sono valide per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

TABELLA LIMITI SEZIONE PRONTO INTERVENTO

Prestazioni di Assistenza ai locali	Limite costo dell'uscita e della manodopera	Operatività
Invio di un Elettricista in caso di urgenza	Limite di 250,00 euro per sinistro	Salvo diversamente indicato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia
Invio di un Idraulico in caso di urgenza	Limite di 250,00 euro per sinistro	
Invio di un Fabbro in caso di urgenza	Limite di 250,00 euro per sinistro	
Invio di un vetraio in caso di urgenza	Limite di 250,00 euro per sinistro	

Prestazioni di Assistenza ai locali	Limite costo dell'uscita e della manodopera	Operatività
Invio di un Serrandista in caso di urgenza	Limite di 250,00 euro per sinistro	opera con costi a carico di Quixa entro il limite di 2 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura.
Invio di un Frigorista in caso di urgenza	Limite di 250,00 euro per sinistro	
Fornitura temporanea energia elettrica	Limite di 300,00 euro per sinistro	
Rientro anticipato	Limite di 300,00 euro per sinistro	
Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature	Limite di 300,00 euro per sinistro	
Recupero documenti e materiale cartaceo	Limite di 300,00 euro per sinistro	
Invio di Guardia Giurata	10 ore al giorno/massimo 10 giorni	
Ripristino dell'agibilità	Limite di 300,00 euro per sinistro	
Invio tecnico specializzato in disinfestazione	Limite di 500,00 euro per sinistro	1 evento per anno
Quixa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Quixa e AXA Assistance.		

Art. X.1 GESTIONE DEL SERVIZIO

QUIXA si avvale, per la gestione dei servizi di cui alla presente Sezione, della Centrale Operativa alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

QUIXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie della Sezione Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. X.2 TUTELA LEGALE (GARANZIA BASE) - OGGETTO

La Centrale Operativa gestisce, alle condizioni di seguito indicate, i servizi di Tutela Legale occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale e ne liquida i sinistri, fino al limite massimo per sinistro ed al massimale per sinistro indicati in scheda di polizza.

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Soggetti assicurati

Ai sensi della presente Garanzia sono considerati "Assicurati":

- › il Contraente (anche nelle persone dei Legali Rappresentanti se persona Giuridica);
- › i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- › i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- › i lavoratori somministrati;
- › nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Oneri assicurati

La Garanzia assicura:

- › le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro (le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi);
- › le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da QUIXA ai sensi del successivo Art. "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- › le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con QUIXA ai sensi del successivo Art. "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- › gli oneri non ripetibili della controparte;
- › le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- › il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- › le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Casi assicurati

1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei Dipendenti (Assicurati).
2. Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito degli Assicurati. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurato sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C. In tali ipotesi, QUIXA garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
3. Controversie individuali di lavoro del Contraente con i Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti.
4. Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto di azienda).
5. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività/professione assicurata, eccezion fatta per casi in cui l'esigenza di difesa subentra in ragione di un sinistro stradale commesso dall'Assicurato. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
6. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività/professione assicurata, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, ma solo nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto,

comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. QUIXA rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'Assicurato può richiedere a QUIXA un anticipo delle spese legali sostenute fino ad un massimo di 2.000 euro in attesa della definizione del giudizio che QUIXA, valutate le circostanze del caso, si riserva di corrispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assicurato contestualmente alla corresponsione dell'anticipo si impegna per iscritto a fornire a QUIXA copia della sentenza emessa a definizione del giudizio e a restituire l'anticipo nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.

QUIXA richiederà allo stesso il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Art. X.3 TUTELA LEGALE (GARANZIA BASE) - OGGETTO

La garanzia è esclusa per:

1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto al punto 5, "Casi assicurati";
4. controversie e procedimenti relativi a veicoli (e sinistri da essi generati), mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
5. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
6. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7. controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
8. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
9. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
10. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
11. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro;
12. controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
13. controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
14. controversie relative al recupero crediti;
15. controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
16. controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente;
17. controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente;
18. spese per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
19. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
20. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale
21. spese non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. nel campo "Oneri assicurati".

Art. X.4 DECORRENZA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e, più precisamente, dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- › le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- › le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto (Sinistro in Serie).

Art. X.5 DETERMINAZIONE DEL PREMIO-TOLLERANZE

Il premio della presente Sezione è determinato anche in base al numero di addetti dichiarati dal Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

In caso di variazione del numero di addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad QUIXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di 1 addetto, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad QUIXA) dal Contraente QUIXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo per aggravamento di rischio.

Art. X.6 ONERI A CARICO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a:

- › regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del

sinistro;

› ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. X.7 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria italiana. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Estensione - Sicurezza digitale

Estensione Territoriale

L'assicurazione è valida per le Controversie verificatesi in Italia.

Art. X.8 ESTENSIONE SICUREZZA DIGITALE - OGGETTO

(Estensione Opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Avvalendosi della Centrale Operativa, QUIXA assicura i rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet che danneggino l'attività esercitata dall'Assicurato.

Più in particolare, l'estensione Sicurezza Digitale comprende i seguenti oneri:

- › le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- › le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il pro-cedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune in cui si trova l'Ubicazione in cui l'assicurato esercita la propria Attività;
- › le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato da QUIXA;
- › le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- › le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da QUIXA, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- › le spese per il contributo unificato;
- › le spese di giustizia in sede penale;
- › le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- › gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- › le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- › le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- › le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

QUIXA fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza, entro il massi-male per evento e senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato) pari a € 2.000,00.

Gli oneri indicati sono sostenuti per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. "Esclusioni" e massimo per un Sinistro all'anno per singola tipologia di caso):

01 - Lesione della reputazione on-line:

- a) azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni. Si precisa che, (relativamente all'ambito penale, la garanzia opera esclusivamente per l'ingiuria (Art. 594 c.p.) e la diffamazione (Art. 595 c.p.);
- b) intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

02 - Furto d'identità digitale legato al credito

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente al furto di identità.

03 - Acquisti on-line/e-commerce

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/ecommerce imputate all'Assicurato; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie con valore in lite superiore a € 250,00 nel cui ambito venga contestato all'Assicurato di non aver fornito beni conformi ai sensi di quanto previsto dall'art. 129 del Codice del Consumo.

Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.

Art. X.9 ESTENSIONE SICUREZZA DIGITALE – LIMITAZIONI

QUIXA, tramite la Centrale Operativa, gestisce e liquida i Sinistri assicurati dalla presente Estensione fino al limite massimo per Sinistro, per Anno assicurativo, di € 2.000,00 (ove non derogato da quanto successivamente indicato).

Sono compresi in tal massimale gli oneri non ripetibili della controparte ed occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro assicurato.

In deroga a quanto indicato al primo capoverso del presente articolo, i seguenti diversi Massimali troveranno applicazione in relazione alle prestazioni sotto elencate:

1. attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato: € 1.000;
2. intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding: € 2.000. In caso di necessità di intervento di un Avvocato, è garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del legale".

Tale garanzia viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale.

QUIXA, così come la Centrale Operativa non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere in fase di gestione della Controversia.

Più in generale, tutte le attività svolte da QUIXA e dalla Centrale Operativa, nonché dai periti informatici incaricati, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto QUIXA e la Centrale Operativa si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dalla presente Assicurazione, la presente Estensione opera dopo esaurimento di quanto dovuto per effetto delle altre garanzie.

Art. X.10 ESTENSIONE SICUREZZA DIGITALE – ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente Estensione:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'Art. 541 Codice di Procedura Penale;
5. le controversie derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto alla voce "Oneri indennizzabili";
6. le controversie di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di QUIXA, AXA Assistance e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto alla voce "Oneri indennizzabili";
7. le controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
8. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. "Estensione Sicurezza Digitale - Oggetto";
9. le controversie di natura contrattuale che coinvolgano l'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
10. le controversie in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.
11. le controversie di valore inferiore a € 250,00 (€200 per la garanzia Acquisti on-line/e-commerce);
12. le controversie nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
13. le controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento;
14. le controversie nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
15. le controversie nascenti da casi di omonimia;
16. le controversie che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
17. le controversie nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato.
18. gli acquisti di animali e vegetali;
19. gli acquisti di gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
20. gli acquisti di oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, disegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi definizione di "Viaggio" nel Glossario);
21. gli acquisti di beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi;
22. gli acquisti di materiale digitale scaricato on-line;
23. gli acquisti di oggetti per uso industriale;
24. gli acquisti di beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
25. gli acquisti di acquisti effettuati tramite aste on-line;
26. gli acquisti di veicoli a motore e natanti e imbarcazioni;
27. gli acquisti di beni non nuovi.

Art. X.11 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini dell'operatività dell'estensione Sicurezza Digitale :

- › la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- › il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi:
 - dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o

dell'inadempimento, fermo restando che:

- › qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il
- › Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto;
- › nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- › le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro;
- › anche in caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico;
- › si considerano come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Art. X.12 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, QUIXA (tramite la Centrale Operativa) si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini di cui all'Art. "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di QUIXA o della Centrale Operativa, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Centrale Operativa e/o QUIXA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata di comune accordo ovvero su istanza dell'Assicurato in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo circa il soggetto da nominare, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. X.13 RECUPERO DELLE SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a QUIXA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. XI.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione assicurano Morte ed Invalidità Permanente che l'Assicurato riporti a seguito degli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza (Garanzia Base).

E' inoltre possibile estendere l'Assicurazione assumendo in copertura Morte ed Invalidità Permanente riportate a seguito di infortuni subiti a causa dello svolgimento di attività che non abbiano carattere di professionalità,

Sono assicurabili i soli soggetti aventi un'età compresa tra i 18 e i 69 anni compiuti.

Art. XI.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, QUIXA garantisce l'Indennizzo corrispondente al Capitale assicurato indicato in Polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto.

L'Indennizzo sarà liquidato agli eredi legittimi testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro.

Morte presunta

Qualora, a seguito di Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, QUIXA liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte.

Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, QUIXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, QUIXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Maggiorazione dell'Indennizzo in caso di commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile a termine di polizza determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, QUIXA corrisponde un Indennizzo supplementare per il caso morte ai:

- › figli minorenni;
- › figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- › figli portatori di handicap;
- › tale Indennizzo supplementare è pari al:
 - › 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente Garanzia;
 - › 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente Garanzia.

Art. XI.3 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PROFESSIONALE - GARANZIA BASE

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, QUIXA corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- › nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata QUIXA liquida l'Indennizzo sulla base del grado di Invalidità permanente calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- › nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, QUIXA liquida l'Indennizzo corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- › nel caso in cui l'Invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di Invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 65%, viene liquidato un Indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente.

Tale modalità di Indennizzo non è operante per gli Assicurati di età superiore a 69 anni.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo

le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto,

in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, QUIXA paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. XI.4 ERNIE TRAUMATICHE O DA SFORZO - GARANZIA BASE

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, QUIXA corrisponde un'indennità pari

alla percentuale di Invalidità permanente accertata con il massimo del 10% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente, ferma l'applicazione della Franchigia.

Art. XI.5 MAGGIORAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI SOFFERENZE PSICOFISICHE - GARANZIA BASE

Nel caso di Infortunio che causi una Invalidità permanente pari o superiore al 30%, QUIXA corrisponde una somma supplementare pari al 10% di quella spettante per il caso di Invalidità permanente, a titolo di Indennizzo per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'Infortunio stesso.

Art. XI.6 ESTENSIONE DANNI ESTETICI

L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il Danno derivante da Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, per la Garanzia Invalidità permanente, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.

L'estensione di Garanzia viene prestata previa applicazione di uno Scoperto e minimo di indennizzo.

Estensione Infortuni extraprofessionali

(Opzione a scelta dell'assicurato operante solo se richiamate in polizza)

Art. XI.7 MORTE DA INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

Si intendono valide ed applicate tutte le disposizioni previste dalla Garanzia "Morte da Infortunio professionale", a seguito di infortuni subiti nello svolgimento di ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo.

Art. XI.8 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

Si intendono valide ed applicate tutte le disposizioni previste dalla Garanzia "Invalidità permanente da infortunio professionale", a seguito di infortuni subiti nello svolgimento di ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo.

Art. XI.9 ESCLUSIONI COMUNI ALLE GARANZIE MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (PROFESSIONALE O EXTRAPROFESSIONALE)

Sono esclusi gli Infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri;
- b) dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo - deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) dalla guida e uso di mezzi subacquei;
- e) dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;
- f) dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
- g) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- h) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli e/o natanti e imbarcazioni a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
- i) dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- j) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- k) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- l) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- m) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- n) da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
- o) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- p) da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- q) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc);
sono inoltre esclusi:
- r) gli Infortuni in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- s) gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- t) gli infarti;
- u) le ernie e le lotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto "ernie addominali traumatiche o da sforzo";
- v) gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi effettuati:
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;

- su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

w) sono in ogni caso escluse le seguenti attività esercitate dall'azienda contraente: centrali nucleari, produzione di combustibile nucleare, stoccaggio di scorie radioattive, armi nucleari, armi in genere, estrazione di carbone, produzione di energia a base di carbone, produttori di tabacco, produttori e oleodotti di sabbie bituminose, trivellazione petrolifera nell'Artico, produttori di beni legati al rischio pandemico/epidemiologico.

Non sono equiparati ad Infortunio la malaria e le Malattie tropicali.

Non sono assicurabili le persone aventi un'età che NON è compresa tra i 18 anni e i 69 anni compiuti

Non sono inoltre assicurabili persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., nonché dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra elencate insorgano nel corso del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute.

Estensioni alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Sono escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

TABELLA SOTTO-LIMITI SEZIONE INFORTUNI

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Morte da Infortunio Professionale	--	--	Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'inden-nizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).
Morte da Infortunio Extraprofessionale	--	--	Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'inden-nizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).
Invalità Permanente da Infortunio Professionale	5%	--	Invalità permanente ≤ 5%: nessun inden-nizzo; 5% < Invalità Permanente < 65%: indennizzo pari all'invalità accertata; Invalità permanente ≥ 65%: Indennizzo pari all'intero Capitale; Ernie e Lesioni da sforzo: fino al 10% del Capi-tale assicurato.
Invalità Permanente da Infortunio Extraprofessionale	5%	--	Anticipo indennizzi per Invalità Permanente maggiore o pari al 25%: 50% dell'indennizzo Massimale 50.000 euro Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per invalidità Permanente maggiore o pari al 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%. Estensione ai danni estetici: Massimale 5.000 euro.

CODICE CIVILE

› **1325 C.C. - Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:

1. l'accordo delle Parti (1326 e seguenti; 1427);
2. la causa (1343 e seguenti; 1895);
3. l'oggetto (1346 e seguenti);
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

› **1341 C.C. - Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziari.

› **1342 C.C. - Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

› **1418 C.C. - Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

› **1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'Assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

› **1892 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

› **1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

› **1894 C.C. - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

› **1897 C.C. - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

› **1898 C.C. - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il

nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

› **1901 C.C. - Mancato pagamento del Premio**

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

› **1907 C.C. - Assicurazione parziale**

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

› **1910 C.C. - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

› **1913 C.C. - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro. (...)

› **1914 C.C. - Obbligo di salvataggio**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. (...)

› **C.C. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

› **1916 C.C. - Diritto di surrogazione dell'Assicuratore**

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

› ****1917 C.C. - Assicurazione della responsabilità civile**

**(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

› **2049 C.C. - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

› **2094 C.C. - Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

› 2359 C.C. - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

› 2952 C.C. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si pre-scrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)

› D.Lgs. 206/2005 art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

› D.Lgs. 206/2005 art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

CODICE PENALE

› 583 C.P.P. - Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3. se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

4. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
5. la perdita di un senso;
6. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
7. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
8. l'aborto della persona offesa.

› 624 C.P. - Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

› 624 bis C.P. - Furto in abitazione e Furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

› 628 C.P. - Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

› 629 C.P. - Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?

QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "QUIXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

a) **Finalità assicurativa**^[1] Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti^[2], anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici^[3] e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge^[4]).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche

[1]: La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

[2]: Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.)

[3]: Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

[4]: Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida);

- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati^[5].

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**^[6], quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"^[7] effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri,

[5]: I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

[6]: Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

[7]: La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:

- l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici);
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
 - Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato consenso, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti. Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso che le chiediamo è facoltativo.** In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di

adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"). Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia"), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da QUIXA tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

i. Sito Web quixa (www.quixa.it);

ii. Applicazione (App) di quixa;

iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;

Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali QUIXA intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web www.quixa.it) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

Visita il sito
www.quixa.it